



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.58.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8692]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 8692]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8692] **PROVINCIA DI SASSARI (progetto: comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi) – PROVINCIA DI ORISTANO (trasporto degli aerogeneratori: comune di Santa Giusta) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "ENERGIA MONTE PIZZINNU" con potenza installata pari a 54,4 MW, costituito da 8 aerogeneratori – PROGETTO DEFINITIVO.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c. Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto

competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. **VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore

del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante “Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.**, con nota del 05/07/2022 (trasmessa con nota del 06/07/2022), ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico “ENERGIA MONTE PIZZINNU” con potenza installata pari a 54,4 MW, costituito da 8 aerogeneratori – PROGETTO DEFINITIVO**, da localizzarsi nei comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 54,4 MW, costituito da n. 8 aerogeneratori, da realizzarsi nei territori comunali di Bessude e Borutta e, limitatamente ad una porzione di tracciato degli elettrodotti interrati e alle opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), nei territori di Thiesi e Ittiri (SS). Il sito individuato per l’installazione degli aerogeneratori in progetto è costituito da un altipiano basaltico, tra quote altimetriche indicativamente comprese nell’intervallo 602÷679 m s.l.m., ubicato alle pendici del Monte Pèlao. Ciascun aerogeneratore, di potenza nominale 6,8 MW, è dotato di turbina tripala del diametro di 162 metri, torre di sostegno tubolare troncoconica in acciaio, con altezza al mozzo di 149 metri e diametro massimo alla base di 4,7 metri (altezza complessiva di 230 metri). Le opere civili previste comprendono tutte le infrastrutture civili ed impiantistiche direttamente funzionali all’esercizio dell’impianto, riferibili principalmente al sistema della viabilità di accesso alle postazioni eoliche, alla distribuzione elettrica di impianto, alla stazione elettrica di trasformazione 30/36kV per la successiva immissione dell’energia prodotta alla RTN. La viabilità complessiva di impianto, al netto dei percorsi sulle strade principali e secondarie esistenti per l’accesso al sito del parco eolico, ammonta a circa 5,4 km, riferibili a percorsi di nuova realizzazione per il 48% della lunghezza complessiva (circa 2.610 m) e tracciati in adeguamento/adattamento della viabilità esistente in misura del 52% (circa 2.820 m). Il Proponente prevede che gli aerogeneratori siano consegnati al sito di impianto con l’utilizzo del Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), le cui modifiche sulla viabilità stradali sono qui valutate direttamente dalla Soprintendenza speciale per il PNRR (v. elaborato denominato *Road Survey*, n. FORI-BE-A3). Il Proponente dichiara di aver installato una torre anemometrica, entrata in esercizio il

17/09/2022 (quindi due mesi dopo aver presentato l'istanza di VIA e intuendosi, pertanto, che il progetto proposto non abbia potuto valutare i relativi report di monitoraggio). L'energia prodotta dagli aerogeneratori in BT 690 V a 50 Hz verrà trasformata in MT (30 kV) in corrispondenza del trasformatore di macchina, posto sulla navicella di ogni torre eolica, e fatta confluire nel circuito principale, costituito da elettrodotti interrati in MT; attraverso la distribuzione MT l'energia verrà convogliata verso la prevista SSE di trasformazione 30/36kV di Ittiri, per la successiva immissione nella RTN. L'area interessata dal progetto è costituita dall'altopiano basaltico del Monte Pèlao, il quale rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica, per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, e costituisce un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, come monumento naturale, sebbene non ancora istituita formalmente. L'area in esame ha una conformazione prevalentemente collinare che ha favorito lo sviluppo di un'economia basata tradizionalmente sull'agricoltura e sulla pastorizia. L'area è caratterizzata dalla vicina presenza del Monte Pelau che rappresenta, insieme al Monte Santo, un esempio di forme tabulari legate ad un processo erosivo selettivo spinto sino a produrre un'inversione di rilievo. Esso, posto ad una quota di circa 650 m s.l.m. e allungato in direzione N-S, ha una forma probabilmente legata allo scorrimento di lave basaltiche su una paleomorfologia caratterizzata da un'ampia valle allungata verso Nord. Nel settore SW affiorano i prodotti di un cono di scorie, oggi parzialmente smantellato. Le superfici boscate sono concentrate, in particolare, in corrispondenza dei versanti e delle incisioni vallive. L'area è a vocazione prevalentemente agricola, con numerosi allevamenti ovini e bovini. Gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 602÷679 m s.l.m.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0159079 del 16/12/2022, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...*" di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, chiedendo al Proponente di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura ai sensi della successivamente soppressa lett. *g-ter* del comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e di dichiarare se il progetto di cui trattasi ricada o meno in "aree idonee" di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 33836 del 19/12/2022, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 7166 del 20/12/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, è stato inoltrato alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 20/12/2022, l'elaborato denominato "FORI-BE-RA8-16 – Modello 3D virtuale del progetto in relazione ai beni culturali e paesaggistici" - in formato .kmz, precisando che per l'elaborato ugualmente non reso pubblico e denominato "FORI-BE-RA8-15 – Filmato fotorealistico" - in formato .mp4 – lo stesso non era riproducibile dalle tre copie di DVD inoltrate dal Proponente, chiedendo a quest'ultimo "... *di voler ritrasmettere a questo Ministero della cultura (Soprintendenza speciale per il PNRR e Soprintendenza ABAP di Sassari) una copia editabile del file denominato FORI-BE-RA8-15 – Filmato fotorealistico (in formato .mp4) ...*". Inoltre, si è comunicato quanto segue: "... *si deve anche evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella nota succitata del 16/12/2022, pur dichiarando la procedibilità dell'istanza di VIA, ha chiesto al Proponente "... di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ...*", previsto come allegato obbligatorio all'istanza

di VIA (v. art. 23, comma 1, lett. g-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006). Pertanto, considerata la rilevanza dell'atto sopra descritto e richiesto al Proponente dall'autorità competente come allegato obbligatorio all'istanza di VIA, si deve comunicare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si rimane in attesa di acquisirlo e prenderne visione ai fini degli adempimenti istruttori di competenza della medesima Soprintendenza ABAP e della Scrivente, i cui termini procedurali di cui al richiamato art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potranno che decorrere dalla data della stessa acquisizione, conseguente all'inoltro della relativa specifica istanza del Proponente al competente Ufficio periferico di questo Ministero della cultura ...";

- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 1824 del 18/01/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, valutando che "... Premesso quanto sopra si comunicano le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. ... Si ritiene inoltre opportuno informare codesto Ministero che, in passato, la Regione Sardegna ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per alcuni impianti eolici ubicati nella medesima area vasta di intervento di quello in oggetto. In particolare si citano, per l'analogia delle criticità riscontrate con il progetto in esame in merito, rispettivamente, all'ubicazione dell'intervento e alla potenziale sovrapposizione dell'impianto eolico con l'areale di frequentazione del Grifone: • Progetto denominato "Impianto eolico della potenza di 54 MW, costituito da aerogeneratori, in loc. Monte Pèlao, nei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta e Thiesi, e relative opere elettriche connesse nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos", proposto da Edison Energie Speciali S.p.A.". La Deliberazione n. 42/22 del 28.10.2014, allegata alla presente comunicazione, contiene le motivazioni del diniego, principalmente riconducibili alle gravi criticità connesse alla scelta del sito dell'ubicazione dell'impianto sull'altopiano del Monte Pèlao; • Progetto denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp", proposto dalla Società Ravano Green Power s.r.l., localizzato nei territori comunali di Suni e Tinnura, che prevedeva l'installazione di 12 aereogeneratori. La Deliberazione n. 33/40 del 10.8.2011, contenente le motivazioni del diniego, è allegata alla presente comunicazione, unitamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805, che respinge il ricorso della Società Ravano Green Power s.r.l. alla pronuncia n. 244 [del] 1 aprile 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sede di Cagliari, nella quale venivano ritenute non fondate le ragioni del ricorso della Società contro la Regione Sardegna, teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata realizzazione del parco eolico, a seguito del parere negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR n. 33/40 del 10.8.2011. Si sottolinea che, tra le motivazioni del giudizio negativo, quella di maggiore rilevanza, come risulta anche negli atti sopra citati, vi erano gli impatti potenziali, negativi e non mitigabili, né compensabili, sull'avifauna, con particolare riferimento al Grifone (*Gypus Fulvus*), che nidifica (unica colonia naturale in Italia) nell'entroterra di Bosa e che utilizza l'area d'intervento come sito di alimentazione. Oltre a quanto rilevato in premessa si evidenziano molteplici carenze e criticità, di seguito illustrate. In relazione al quadro di riferimento programmatico: ... 3. per quanto concerne le criticità connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, si richiamano le problematiche di carattere generale già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente; ... In relazione al quadro di riferimento ambientale: ... 3. per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rinvia a quanto evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, nel parere di competenza. In definitiva, questa Direzione Generale, considerati i contributi istruttori pervenuti, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti flora e vegetazione, habitat, fauna e paesaggio ...". Alle osservazioni regionali sono allegate quelle del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest di cui alla nota prot. n. 8953 del 10/01/2023, con le quali si evidenzia che "... Le turbine T6, T7 e T8 ricadono nelle immediate vicinanze, seppure esternamente, dell'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. i) i vulcani, del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., con riferimento al "Monte Pelau". In particolare l'aerogeneratore T6 ricade a circa 50 metri dalla stessa; T7 a poco più di 100 metri; T8 a circa 80 metri (cfr. "carte dei dispositivi di tutela paesaggistica 1:10.000-areale di massima attenzione" trasmesse, in particolare elaborato "FORIBE-RA8-1b", pag. 4). Inoltre, gli aerogeneratori T6 e T7 ricadono tra le aree di interesse naturalistico (sistema regionale dei Parchi) di cui agli artt. 33 e 36 delle N.T.A. del P.P.R. ... Occorre infatti considerare che l'impianto in esame, risultando chiaramente visibile anche da lunghe distanze

MA

in ragione sia della taglia degli aerogeneratori che lo costituiscono sia della altitudine alla quale verrebbero collocati, per oltre un quarto di secolo comporterebbe una consistente trasformazione del territorio e del paesaggio rurale e agricolo di questa parte dell'entroterra sardo, provocando un'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi ...". Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 2126 del 10/01/2023, osserva che „... Separatamente dagli aspetti idrogeologici, in considerazione del fatto che l'altezza delle torri eoliche risulta di impedimento all'impiego di mezzi aerei per la lotta agli incendi boschivi si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 20 m lungo la viabilità dell'impianto in corrispondenza dell'altopiano basaltico corrispondente a Monte Pizzinnu e Monte Pelao, da ricavare mediante lavorazione prima della stagione estiva. Si chiede inoltre di adottare le tecnologie più recenti per mitigare il rischio di impatto delle pale eoliche con l'avifauna. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille ...". il Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 64527 del 30/12/2022, osserva che „... Nessun aerogeneratore in progetto, né la viabilità di servizio o la prevista stazione elettrica ricadono entro aree tutelate paesaggisticamente, mentre alcuni tratti di elettrodotto 30kV interrato, impostato in aderenza alla [viabilità] esistente, interferiscono con i seguenti beni paesaggistici: - "I Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004) e art. 17, comma 3 lett.h) delle NTA del PPR, in corrispondenza delle fasce di tutela del "Riu Bidighinzu" e "Riu Matte de sa Ua"; - "I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (art. 142, comma 1 – lettera b) del D.Lgs.42/2004) in corrispondenza del lago Bidighinzu; - "I vulcani" (art. 142, comma 1 – lettera l) del D.Lgs. 42/2004) riferibile al Monte Pelao; - Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 17 comma 3 lettera g) delle NTA del P.P.R.) L'impianto eolico non ricade all'interno di aree che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili" definisce come non idonee, ad eccezione di parte delle opere accessorie per la presenza dei sopra elencati beni paesaggistici nonché per la presenza di aree di pericolosità da frana elevata Hg3 (art. 32 N.T.A. PAI) e di pericolosità idraulica molto elevata Hi4 (art. 27 N.T.A. PAI) ...". L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 934 del 10/01/2023, osserva, tra l'altro, che „... 5. Osservazioni ... 5.4. Monumento Naturale [-] Sul Monte Pèlao è presente un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, parte del sistema dei cinque crateri vulcanici identificati del Monumento Naturale denominato "Crateri Vulcanici del Mejlogu", che anche se non formalmente istituito ne viene riconosciuta la volontà di tutela. Dalla figura seguente emerge la parziale sovrapposizione tra le testimonianze delle attività vulcaniche, parte del Monumento Naturale, e le strade e i cavidotti di impianto. E' possibile nello specifico evidenziare i centri di emissione (pallini blu) le cinte crateriche (linea blu con triangoli) e le aree con scorie (tratteggi rossi).

MA




Figura 1 – Layout d’impianto e Monumento Naturale (da Carta Geopetrografica del vulcanismo pliopleistocenico della Sardegna nord-occidentale, Beccaluva et al., 1979) ...“;

- d) **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0010106 del 25/01/2023, con la quale si chiede alla Regione Autonoma della Sardegna di inoltrare nuovamente le osservazioni del 18/01/2023 sopra citate secondo le specifiche tecniche predisposte per la presentazione di osservazioni al fine di poterle correttamente pubblicare sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 3580 del 02/02/2023, con la quale sono stati nuovamente trasmessi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i contributi regionali allegati alle osservazioni del 18/01/2023 sopra citate;
- f) **Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.** nota dell’8/03/2023, con la quale si chiede all’autorità competente, vista l’intervenuta abrogazione della lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, a cura del decreto-legge n. 13 del 2023, “ ... di: ... annullare in via di autotutela nella sola parte in cui Codesto Spett.le Ministero chiedeva alla Scrivente “Ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. g-ter... di trasmettere l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, la nota prot. 0159079 del 16-12-2022, in attuazione della novella legislativa introdotta dall’art. 19, comma 2, lett. b) e c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato in G.U. 24 febbraio 2023 n. 47, e direttamente applicabile al

MA

procedimento in esame in forza del principio del tempus regit actum; - dare seguito senza ulteriore indugio al procedimento secondo le tempistiche di cui l'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e di rilasciare il provvedimento di VIA. Con riserva di adire le competenti sedi giudiziarie anche al fine di far valere la responsabilità risarcitoria per danno da ritardo in capo a Codesta Spett.le Amministrazione e ogni altro ulteriore danno ...", dovendosi qui comunque ribadire, per lo stesso principio invocato dal Proponente del tempus regit actum, che il progetto di cui trattasi è comunque sottoposto al diverso e separato procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'oggi vigente art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8. Nel merito della nuova procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si dovrà fare pertanto riferimento, altresì, alle Circolari n. 32 del 12/07/2023 e n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR. In ogni caso, il Proponente non ha attivato presso la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il relativo procedimento obbligatorio di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- g) **Fred. Olsen Renewables Itally S.r.l.** nota del 24/04/2023, con la quale si comunica all'autorità competente che, per mero errore materiale, non aveva indicato tra i requisiti di priorità istruttoria in carico al progetto anche quello in termine di maggiore ricaduta occupazionale, come già evincibile dal SIA allegato all'istanza di VIA;
- h) **Fred. Olsen Renewables Itally S.r.l.** nota del 09/06/2023, con la quale si controdeducono le osservazioni regionali del 18/01/2023, evidenziando, tra l'altro, quanto segue: *"... 2.4 RAS – Serv. Tutela Paesaggistica Sardegna Nordovest [-] In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, nel prendere favorevolmente atto di una generale assenza di interferenze dirette dell'opera con il quadro dei vincoli paesaggistici riconosciuti nell'area, si ritiene doveroso precisare che il segnalato interessamento di aree vincolate paesaggisticamente di cui all'art. 142 c. 1 lettera l) del Codice Urbani (i vulcani) ad opera della nuova viabilità di servizio dell'aerogeneratore T08 non appare trovare riscontro nelle informazioni cartografiche in possesso degli scriventi, come desunte dal Geoportale della Regione Sardegna. Sebbene, infatti, si riconosca una prossimità della suddetta nuova viabilità al perimetro dell'area vincolata non si ravvisano interferenze dirette, come mostrato nella seguente immagine di dettaglio. Tale circostanza appare peraltro condivisa dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nel parere rilasciato con nota prot. n. 64527 del 30.12.2022 (cfr. par. 2.9). In relazione all'eshaustività dei fotoinserti, nell'evidenziare come il progetto risulti supportato da un cospicuo numero di fotosimulazioni (in totale 44 punti di ripresa fotografica con relativo rendering ai quali si aggiungono le ulteriori 3 visuali simulate con video fotorealistico), la Proponente manifesta la propria disponibilità ad accogliere la richiesta di integrare i rendering, riservandosi di dar seguito alla produzione dei suddetti elaborati nell'ambito del procedimento di VIA, ove ciò fosse ritenuto necessario dagli Enti preposti. In riferimento al condivisibile auspicio che si dia seguito ad uno sviluppo progettuale - in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 ed in coordinamento con le amministrazioni locali ed enti interessati - delle possibili opere di compensazione/riequilibrio a carattere ambientale e territoriale, la Proponente, nell'accogliere favorevolmente tale richiesta, si riserva di acquisire eventuali indicazioni mirate da parte dei comuni interessati, rimettendosi in ogni caso alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite a conclusione del procedimento di VIA.*

MA



Figura 2.1 – Viabilità di accesso alla postazione eolica T08 e confini del perimetro degli apparati vulcanici con denominazione “Monte Pelau”, riconosciuto come vincolo paesaggistico ai termini dell’art. 142 c. 1 lettera l) del Codice Urbani ...”, tuttavia, non rilevando il Proponente che la propria nuova struttura industriale – costituita dall’aerogeneratore T8 -, ugualmente rappresentata della figura 2.1 ed alta 230 m, si pone nella più immediata corrispondenza del bene paesaggistico tutelato per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale è il vulcano di “Monte Pelau”, di cui si dà ragione nel seguito del presente parere tecnico istruttorio. Con riguardo alle osservazioni del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 2126 del 10/01/2023, riguardanti “... l’altezza delle torri eoliche [che] risulta di impedimento all’impiego di mezzi aerei per la lotta agli incendi boschivi ...”, ritenendo necessaria la realizzazione di “... fasce parafuoco di larghezza pari a 20 m lungo la viabilità dell’impianto in corrispondenza dell’altopiano basaltico corrispondente a Monte Pizzinnu e Monte Pelao ...”, il Proponente nulla controdeduce od analizza nel dettaglio le questioni poste (v. paragrafo 2.8, p. 12);

- i) **Fred. Olsen Renewables Itally S.r.l.** PEC del 13/06/2023, con la quale si trasmette l’elaborato n. FORI-BERA8-15 – *Filmato fotorealistico*, in formato .mp4, non già visualizzabile con la documentazione allegata all’istanza di VIA, tuttavia tramite un link esterno a cui alla Soprintendenza speciale per il PNRR non è consentito accedere per la sicurezza dei propri sistemi informatici;
- j) **Fred. Olsen Renewables Itally S.r.l.** nota del 27/06/2023, con la quale si trasmette l’elaborato n. FORI-BERA8-15 – *Filmato fotorealistico*, in formato .mp4, su supporto digitale DVD;
- k) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 15166 del 19/07/2023, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

territorialmente competente e, con l'occasione, è stato trasmesso l'elaborato n. FORI-BE-RA8-15 – *Filmato fotorealistico*, in formato .mp4, con il sistema del MiC denominato APECARGO;

- l) **Sig. Francesco Paolo Arru** osservazioni del 24/07/2023, con le quali segnala che „... *dall'esame delle controdeduzioni trasmesse in data 09/06/2023 dalla ditta Fred, Olsen Renewables Italy S.r.l. ... al punto 2.3.4 della relazione - Dati anemologici di riferimento che recita: In relazione alla segnalata indisponibilità di una adeguata base di dati sulla risorsa eolica, la Proponente, ben consapevole dell'importanza di supportare le analisi sulle prestazioni energetiche dell'iniziativa sulla base di misurazioni del vento sito-specifiche, ha provveduto all'installazione in sito di una torre anemometrica per la registrazione in continuo dei dati del vento, entrata in esercizio in data 17/09/2022[,] è emersa una inesattezza, in quanto la torre anemometrica è stata installata in data 16 marzo del 2023 come da prova testimoniale, e non come riportato nella suddetta nota, nel settembre del 2022, la stessa comunicazione preso il portale Suape del Comune di Bessude è stata trasmessa in data 07/12/2022, ben oltre la data indicata del 17/09/2022. Inoltre, per quanto dichiarato dalla stessa società, mai questa azienda è stata in alcun modo contattata nel tentativo di trovare un accordo per evitare di subire ingiustamente degli espropri, che se ben previsti per legge, causerebbe alla stessa azienda ai suoi titolari e a tutti i suoi collaboratori una catastrofe gestionale e economica tale da costringere la stessa a chiudere la propria attività. Per i motivi su specificati questa azienda intende, anche un riferimento alle inesattezze" pubblicate far ricorso, in termini di legge, a tutte quelle tutele che la vigente normativa prevede non ultima quella di rivolgersi agli uffici e autorità competenti in materia civile amministrativa e penale, tanto per doverosa notizia e per il più a praticarsi“;*
- m) **Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.** nota del 24/10/2023, con la quale si controdeducono le osservazioni del Sig. Francesco Paolo Arru del 24/07/2023, dichiarando che „... *Si evidenzia che, alla data di presentazione di istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, da visure catastali, non risultavano particelle intestate all'Azienda agricola Arru Francesco sas coinvolte dal progetto, come evidenziato dall'elaborato FORI-BE-RC7_Piano particellare di esproprio – Elenco ditte e superfici occupate. Resta inteso che la Società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., si rende disponibile a iniziare un dialogo con la ditta Azienda agricola Arru sas, qualora fosse dimostrato il coinvolgimento di terreni di sua proprietà nel progetto“;*
- n) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 16267 del 07/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, premettendo, tra l'altro, che „... *L'area interessata dalla realizzazione del parco eolico è situata nella parte nord occidentale della Regione Sardegna e, più precisamente, nella parte a sud ovest del territorio della Provincia di Sassari, nella regione storica del Meilogu, al confine con quella del Monteacuto e, solo nella parte terminale del cavidotto in prossimità della Stazione elettrica di Ittiri, nella regione storica del Sassarese, tutte appartenenti al più ampio macro paesaggio rurale del Logudoro, così come riportato nell'Atlante dei Paesaggi Rurali. Il paesaggio del Meilogu si è definito fino alla prima metà del '900 sulla base di attività agricole, zootecniche, forestali e insediative rurali, nel quale il contributo antropico secolare è avvenuto in connubio con le caratteristiche del territorio, così che ancora oggi mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario e pastorale, che ha contribuito a modellare ed organizzare lo spazio rurale con presenza di alcuni edifici sparsi nel territorio a servizio di aziende agro-pastorali, ma in generale con un basso grado di antropizzazione; il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità, determinato sia dalla componente idrologica che da quella morfologica, e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, soprattutto per la presenza di uno dei cinque crateri vulcanici (Monte Pèlao) nel loro insieme identificati nel Monumento Naturale denominato "Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru". L'impianto eolico ricade interamente sull'altopiano basaltico alle pendici del Monte Pèlao (730 m s.l.m.), che rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche e del Meilogu costituisce l'elemento identificativo e l'attrazione turistica principale insieme ai tanti monumenti archeologici e architettonici presenti sulle sue propaggini. Il Monte Pelao è infatti percorso da numerosi sentieri turistici ed escursionistici ed è incorniciato dai centri abitati di Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi, Cheremule, Borutta e Torralba. Il proposto parco eolico dovrebbe essere realizzato sulla sommità del tavolato basaltico situato a sud-est del comune di Bessude e a nord di Borutta, tra le località di "Monte Pizzinnu" a nord e "Tanca sa Cheja" a sud, in cui l'estrema propaggine settentrionale del tavolato prende il nome di Monte S. Antonio; il cavidotto, a partire dai confini occidentali dell'impianto (aerogeneratore T6)*

MA

dovrebbe svilupparsi lungo la viabilità esistente per circa 13,5 km ad ovest del comune di Borutta, attraversando i comuni di Thiesi e Bessude, dove in Loc. "Sos Chizone" è prevista la realizzazione della Sottostazione elettrica di utenza (SSE), da cui poi l'energia sarà vettoriata a mezzo di cavidotto fino ad Ittiri, presso cui si realizzerà il futuro ampliamento della esistente Stazione elettrica RTN. Sotto il profilo geomorfologico il territorio risulta caratterizzato da una conformazione prevalentemente collinare vulcanica (Monte Pizzinnu, Monte Pelao e Monte Mannu), in particolare l'impianto risulta situato tra l'Altopiano di Campeda ed i rilievi della catena montuosa Marghine – Goceano a sud-est, la Piana di Ozieri a nord-est e il sistema della Nurra a nord-ovest, con zone boscate concentrate in particolare in corrispondenza dei versanti e delle incisioni vallive, la cui altitudine è compresa tra i 602 ed i 679 m s.l.m. Il sito è inoltre caratterizzato dall'invaso artificiale del Lago Bidighinzu, nella porzione centrale del territorio di Bessude ed in quella settentrionale del comune di Thiesi, dal Riu Bidighinzu, affluente del Riu Mannu, ad ovest dell'impianto, e da altri corsi d'acqua che scorrono nelle incisioni vallive che delimitano i versanti del Monte Pèlao, come il Torrente Banzos che arriva nei pressi di Nuraghe s'Ena; nel contesto in esame sono inoltre presenti numerosi accumuli localizzati d'acqua legati al ristagno sulle superfici basaltiche impermeabili, ascrivibili alla categoria degli stagni temporanei mediterranei (habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE -3170* - Stagni temporanei mediterranei). Il paesaggio rurale dell'area di impianto in esame risulta strettamente connesso alla vocazione agro-pastorale del contesto, caratterizzato dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali, stalle, fienili, ovili in pietra, neviere, oltreché da una trama degli appoderamenti caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri (e che si trovano anche in cima al Monte Pizzinnu), sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; l'originaria copertura vegetazionale del territorio, la cui conservazione è stata notevolmente condizionata dall'utilizzo antropico dei luoghi, risulta ad oggi costituita prevalentemente da specie arboree, quali sughera, leccio e olivastro; da prati artificiali e da porzioni di colture arboree naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea e per molti tratti da bosco sulle pendici dell'altopiano del Monte Pèlao. Nel sito scelto per la dislocazione dell'impianto è presente una fitta rete di strade secondarie comunali e interpoderali, alcune costituite da antichi sentieri selciati, attraverso le quali avverrà il collegamento stradale alle postazioni delle turbine eoliche. È da segnalare in particolare la densa presenza di emergenze archeologiche e architettoniche, tra le più conosciute e visitate dell'isola (ad es. il Nuraghe Santu Antine e la Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres col monastero benedettino), sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'impianto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario".

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che „... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento [-] I territori di Bessude, Borutta, Thiesi e Ittiri risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janas di Enas de Cannua, Mandra Antine e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghe Sa Mandra 'e sa Giua, Nuraghe Mura 'e Sai) nell'areale prossimo all'impianto si segnala la presenza, in Comune di Siligo, del santuario di Monte Sant'Antonio. Quest'ultimo sito, posto in posizione dominante sul territorio circostante, è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura e, sebbene solo parzialmente indagato, ha restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l'età del ferro: le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione. La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata da numerose chiese e insediamenti, tra i quali spicca, nel limitrofo territorio di Siligo quello di Mesumundu, edificio chiesastico di età bizantina costruito su un impianto termale di età romana. Si segnala anche il villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant'Antonio. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da

MA

considerarsi non esaustivo, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall'impianto in progetto. Gli elenchi riportano i siti cartografati nella VPIA e sono integrati con i dati derivanti dalla VPIA presentata per l'impianto eolico di Monte Pelao (ID_9295) e da altri elementi noti a questo Ufficio (ad es. verbali di copianificazione).

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [:]

Comune di Bessude

- NURAGHE SU MONTE (DM del 20.02.1969)
- IPOGEO FUNERARIO DI ENAS DE CANNUJA (DM del 09.09.1963)

Comune di Thiesi

- NURAGHE FRONTE 'E MOLA (DM del 28.06.1960)
- TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU (DM del 28.07.1967)
- NURAGHE POSSILVA (DM del 20.07.1989)

Comune di Borutta

- COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO DI SORRES (comprendente la Grotta Sa Rocca 'e Ulari e il Nuraghe San Pietro) (DM del 12.02.1987 – VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO)

Comune di Siligo (aree archeologiche localizzate oltre i 1600 m)

- RESTI ARCHEOLOGICI DI MONTE SANT'ANTONIO (SANTUARIO NURAGICO) (DM del 12.01.1990)
- VILLAGGIO MEDIEVALE DI MONTE SANT'ANTONIO (DM del 12.01.1990)

Comune di Ittiri

- DOLMEN IN LOCALITA' RUNALA (DM del 29.05.1963)

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Comune di Bessude

- NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404)
- DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220)
- CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582)
- NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA (ID_PPR_6)
- NURAGHE OZZASTRU (ID_PPR_3228)
- NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA (ID_PPR_3223)
- NURAGHE PEDROSU (ID_PPR_3227)
- NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES (ID_PPR_5)

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE NIEDDU (ID_PPR_3238)
- VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR (ID_PPR_585)
- NURAGHE SA COLTE (ID_PPR_3232)
- CHIESA DI SAN BASILIO (ID_PPR_587)
- CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS (ID_PPR_10132)

Comune di Borutta

- GROTTA BAU GRUTTA (ID_PPR_105)

Comune di Thiesi

- NURAGHE COLTE DE UNARI (ID_PPR_4408)
- NURAGHE RUNAGHE (ID_PPR_4409)
- NURAGHE SN. (ID_PPR_4406)
- Nuraghe Tuccoresi (ID_PPR_4411)

Comune di Banari

- NURAGHE FARRE (ID_PPR_3179)

Comune di Ittiri

- SITO DI CORONA RUJA

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Borutta

- INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI

- NURAGHE SAN PIETRO
- NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SAN PIETRO DI SORRES
- RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I
- RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- GROTTA SA ROCCA ULARI
- NURAGHE MURA 'E SAI
- NURAGHE LIDANIS
- INSEDIAMENTO LIDANIS
- NURAGHE MONTE ROLEA

Comune di Bessude

- NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- INSEDIAMENTO BEGA
- NURAGHE LUCAS
- NURAGHE TAEDDAS
- NURAGHE FRADES CORDAS
- NURAGHE ZIU MARRAS
- NURAGHE PENTUMA
- NURAGHE MURUNIS
- NURAGHE MARIA DERIU
- NURAGHE MASTRU ELIAS

Comune di Thiesi

- NURAGHE SU EREDU
- NURAGHE S'ILVARETZU
- NURAGHE BADDE MALTINE
- NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- NURAGHE SA COA 'E SU CANTARU
- NURAGHE SU CASTEDDU
- CHIESA E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI SAVREN

Comune di Bessude

- NURAGHE CUCCUADU O MONTE PELAO
- DOMUS DE JANAS ENAS DE CANNUJA I (le atre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- NURAGHE PITTIGHEDDU (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA
- CAPANNA RUNARA
- VILLAGGIO NURAGICO RUNARA

A.2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.

T1:

- 600 m circa da INSEDIAMENTO BEGA
- 810 m da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 890 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 970 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 950 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2

MA

- 1200 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1130 m circa da NURAGHE TAEDDAS
- 1280 m circa da NURAGHE FRADES CORDAS
- 1290 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1390 m circa da NURAGHE LUCAS
- 1390 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1490 m circa da NURAGHE ZIU MARRAS
- 1540 m circa da NURAGHE NIEDDU, VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR E CHIESA DI SAN BASILIO
- 1570 m circa da NURAGHE CUCCUADU O MONTE PELAO
- 1580 m circa da NURAGHE MARIA DERIU

T2:

- 960 m circa da INSEDIAMENTO BEGA
- 980 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1020 m da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1080 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1130 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1250 m circa da NURAGHE NIEDDU, VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR E CHIESA DI SAN BASILIO
- 1280 m circa da NURAGHE TAEDDAS
- 1300 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 1310 m circa da NURAGHE FRADES CORDAS
- 1380 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1400 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 1450 m circa da NURAGHE MARIA DERIU
- 1530 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1530 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1540 m circa da NURAGHE ZIU MARRAS
- 1600 m circa da NURAGHE LUCAS

T3:

- 690 m circa da NURAGHE COLTE
- 880 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS
- 1120 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1250 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1300 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1320 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1320 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1360 circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1440 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1520 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1560 m circa da NURAGHE MURUNIS
- 1570 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 1600 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1600 m circa da NURAGHE MARIA DERIU

T4:

- 710 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 890 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1130 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1210 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1230 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1260 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1300 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI

MA

- 1490 m circa da NURAGHE MURUNIS
- 1500 m circa da GROTTA SA ROCCA ULARI
- 1600 m circa da NURAGHE SAN PIETRO
- 1600 m circa da CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1530 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1540 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1550 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- 1560 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1560 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1580 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I

T5:

- 250 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 580 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 600 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 700 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 820 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 825 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1140 m circa da NURAGHE MONTE ROLEA
- 1370 m circa da GROTTA SA ROCCA ULARI
- 1500 m circa da NURAGHE SAN PIETRO
- 1510 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- 1520 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS SAN PIETRO DI SORRES
- 1535 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I
- 1530 m circa da CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1540 m circa da NURAGHE BADDE MALTINE
- 1370 m circa da NURAGHE SA COLTE

T6

- 360 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 850 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 950 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1030 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1090 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 1150 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1220 m circa da Nuraghe BADDE MALTINE
- 1520 m circa da NURAGHE SA COA 'E SU CANTARU
- 1410 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1460 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1580 m circa da NURAGHE MONTE ROLEA

T7

- 700 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1360 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 1050 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1350 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1350 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1370 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1400 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1560 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI

T8

- 150 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 890 m da circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 920 m da circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1260 m circa da INSEDIAMENTO BEGA

MA

- 1295 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1340 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1350 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 1390 m circa da DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA
- 1400 m circa da NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA
- 1430 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NATIVITÀ O DE NURAGHE

Area di trasbordo

- 440 m circa da NURAGHE POSSILVA
- 510 m circa da NURAGHE SA TANCA NOA
- 950 m circa da CHIESA E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI SAVREN
- 970 m circa da NURAGHE TUCCORESI

Sottostazione Elettrica Utente (Bessude):

- 790 m circa da Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. Del 29/05/1963)
- 1500 m circa da NURAGHE RUNARA
- 800 m circa da NURAGHE FARRE
- 400 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 430 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 650 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m da Villaggio nuragico Runara

Cavidotto e strade:

- 1 m da area della TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU
- 110 m circa da NURAGHE S'ILVARETZU
- 145 m circa da NURAGHE SN. (ID_PPR_4406)
- 170 m circa da NURAGHE OZZASTRU
- 215 m circa da NURAGHE RUNAGHE
- 350 m circa dal NURAGHE FRONTE 'E MOLA
- 455 m circa dal NURAGHE BADDE MALTINE
- 650 m circa da NURAGHE COLTE DE UNARI
- 600 m circa da NURAGHE SU EREDU
- 360 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES
- 1000 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA
- 1500 m circa da NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA
- 1400 m circa da SITO DI CORONA RUJA
- 1000 m circa da NURAGHE PEDROSU
- 880 m circa da NECROPOLI DI ENAS DE CANNUJAS
- 1 m circa da DOLMEN DI RUNARA, NURAGHE PITTIGHEDDU E NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (D.M. del 29/05/1963)
- 80 m circa da NURAGHE RUNARA E INSEDIAMENTO
- 80 m circa da SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA
- 400 m circa da VILLAGGIO NURAGICO RUNARA

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico si segnala quanto segue: - l'impianto eolico in progetto è localizzato sul Monte Pelao, ricco di emergenze archeologiche relative soprattutto all'epoca nuragica: la sua costruzione andrebbe quindi a interrompere la continuità anche visiva da sempre esistente tra questi siti e avrebbe un grandissimo impatto sul complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo, sito più importante del territorio per la sua altissima valenza scientifica e paesaggistica, per il quale è in corso di progettazione un intervento che mira alla sua tutela e valorizzazione; - il Nuraghe Su Monte, vincolato con DM del 17.05.1969, dista solo 150 metri dall'aerogeneratore T8 - che, essendo alto 230 m, con un'eventuale caduta potrebbe causare danni al monumento; inoltre, in base a quanto evidenziato nella Relazione sulla gittata degli elementi rotanti (FORI-BE-RA16) e nell'elaborato Aree interessate dal potenziale distacco degli organi rotanti (FORI-BE-RA16-1) si è

MA

valutato che la distanza indicativa che può essere raggiunta da una pala di un generatore tipo V162 con altezza al mozzo di 149 m che si distacchi dal mozzo in condizioni nominali di funzionamento, sia di circa 227 metri: il nuraghe Su Monte è localizzato quindi entro questa distanza; - il cavidotto passa nei pressi della tomba di giganti di Baddju Pirastru della quale non è stato inserito il perimetro del vincolo nelle tavole allegare alla relazione archeologica. Si segnala che la strada, attualmente asfaltata a seguito di lavori condotti da ANAS per la messa in sicurezza del ponte "Rio Bidighinzu", è inoltre interessata, nel tratto più prossimo alla tomba di giganti, dalla presenza di un selciato realizzato con elementi in pietra trachitica locale inseriti nel manto stradale terroso a secco e secondo una tecnica utilizzata da epoca antica e fino ad anni relativamente recenti; - altra area con possibili rischi per la tutela del patrimonio archeologico è quella in cui dovrebbe essere posato il cavidotto che lambisce il vincolo del dolmen di Runara (SS131BIS). La strada in esame si pone tra due aree fortemente antropizzate: a nord, oltre al dolmen appena citato, nell'areale del vincolo ricadono il nuraghe Pittigheddu e il nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina; a sud/ sud-ovest è presente il Nuraghe Runara, il villaggio nuragico di Runara e il sito romano di Su Aldosu-Runala. - non appare opportuno indicare un Rischio Archeologico Basso per le lavorazioni in progetto, in particolar modo per quelle relative alla costruzione degli aerogeneratori, poiché la visibilità riscontrata in ricognizione è definita Bassa: nel caso di visibilità bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio. A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni [-] Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA: - mancanza del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022); - mancata attestazione della data in cui lo Studio IAT Consulenza e Progetti, per Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., ha commissionato la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico al dott. Tatti: nel caso in cui questo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) dovrà essere trasmesso anche il Template Gis previsto dalle stesse; - mancata effettuazione della fotointerpretazione per tutte le opere in progetto; - mancato esame nella VPIA per gli adeguamenti stradali relativi al trasporto delle turbine dal porto di Oristano all'area di cantiere, da trasmettere in questo caso, ove necessario, alla consorella Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; - mancata trasmissione di una carta con posizionamento delle emergenze archeologiche più prossime all'impianto (entro 1600 da parco eolico e opere di connessione), con le perimetrazioni dei vincoli e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS sovrapposti con le opere in progetto; - necessità di completamento delle fotosimulazioni presentate prendendo in considerazione tutti i monumenti ricompresi entro un buffer di 3 km dall'impianto in progetto, così come georeferenziati nel file All. 3_FORI-BE-RA8-16.kmz trasmesso; - necessità di dettagliare in maniera più approfondita, in base alle caratteristiche della strada (ad es. di quanto è rilevata rispetto al piano di campagna) e dell'emergere della roccia naturale ai due lati della carreggiata, la possibilità di intercettare emergenze archeologiche nell'area in cui dovrà essere posato il cavidotto (SS131BIS), nella zona di Runala, ricca di siti archeologici ai due lati della strada ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva che: "... B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO ... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Dall'inquadramento delle opere in progetto sul database di Sardegna Geoportale è evidente che le stesse opere interesserebbero sia direttamente che indirettamente beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004, ricadendo in alcuni casi in sovrapposizione o in aree contermini e prossime ai seguenti beni paesaggistici tutelati:

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b): il lago del Bidighinzu, contermini per due estesi tratti al cavidotto di connessione, il quale risulta invece sovrapposto alla fascia di tutela paesaggistica dei 300 m, nei territori di Bessude e di Thiesi;

MA

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): il Riu Bidighinzu, col quale interferirebbe il cavidotto di connessione nel territorio di Thiesi, che interesserebbe anche la fascia di tutela di 150 m per un esteso tratto; il Riu Matte de sa Ua";

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. l) il vulcano "Monte Pèlau", facente parte del Monumento naturale dei "Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru", la cui perimetrazione sembra ricomprendere un nuovo tratto di viabilità ed un tratto del tracciato del cavidotto di connessione, oltreché essere contermini agli aerogeneratori T6 e T8 (rispettivamente alla distanza di circa 50 m e 80 m dal perimetro del bene) e prossimo all'aerogeneratore T7 (circa 94 m); il vulcano "Monte 'Oes", situato a circa 2,70 km dall'aerogeneratore T4 a sud-est dell'impianto nel territorio di Torralba; il vulcano "Monte Artidu", alla distanza di 5,20 km a sud-est dell'aerogeneratore T4 nel territorio di Torralba ed il vulcano "Monte Cuccuruddu", distante circa 3,50 km, a sud-est dell'aerogeneratore T5, nel Comune di Cheremule;

- ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera m):

Comune di Bessude

- NURAGHE SU MONTE O S'ENA (DM del 20.02.1969) (150 m da T8)
- IPOGEO FUNERARIO DI ENAS DE CANNUJA (DM del 09.09.1963)

Comune di Thiesi

- NURAGHE FRONTE 'E MOLA (DM del 28.06.1960)
- TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU (DM del 28.07.1967) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE POSSILVA (DM del 20.07.1989)
- GROTTA LACCHEDDU 'E CODE (DM del 30.12.1955)
- TERRENO E GROTTA DI MONTE MAJORE (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- TERRENO E NURAGHE SA CADDINA (DM del 30.12.1955)
- DOMUS DE JANAS DI MANDRA ANTINE (DM del 27.04.1962)
- GROTTA SA PIA ROSA (DM del 30.12.1955)

Comune di Borutta

- COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO DI SORRES (comprendente la Grotta Sa Rocca 'e Ulari e il Nuraghe San Pietro) (DM del 12.02.1987 – VINCOLO DIRETTO E INDIRECTO)

Comune di Siligo

- RESTI ARCHEOLOGICI DI MONTE SANT'ANTONIO (SANTUARIO NURAGICO) (DM del 12.01.1990)
- VILLAGGIO MEDIEVALE DI MONTE SANT'ANTONIO (DM del 12.01.1990)

Comune di Ittiri

- DOLMEN IN LOCALITA' RUNARA (DM del 29.05.1963) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE PITTIGHEDDU (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (ricompreso entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (1 m da cavidotto)

Comune di Torralba

- DOMUS DE JANAS NUGHEDU (DM del 14.07.1968)

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE TONCANIS (DM del 20.09.1982)

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono esternamente al Primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R., tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona d'intervento è ricompresa prevalentemente nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate" (in corrispondenza di tutti gli aerogeneratori e di buona parte del cavidotto) (artt. 28-29-30 delle NTA); in misura minore nelle "Aree seminaturali" destinate a "prateria" (in corrispondenza dell'aerogeneratore T5, oltreché di alcuni tratti del cavidotto) (artt. 25-26-27 delle NTA) ed infine in "Aree

naturali e subnaturali” occupate da “bosco” (artt. 22-23-24 delle NTA) (in corrispondenza di vari tratti del cavidotto). Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto, risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale: - Comune di Bessude: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 1 del 28.02.1977, al quale sono succedute diverse integrazioni e l’ultima variante adottata definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 34 del 23.06.1990; - Comune di Borutta: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 27.01.2000; - Comune di Thiesi: Programma di Fabbricazione approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 09.08.1971, a cui sono state apportate numerose varianti, tra cui l’ultima adozione definitiva con Deliberazione del C.C. n. 42 del 30.11.2016; - Comune di Ittiri: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 30.11.2002, la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 60 del 29.12.2021. Tutte le opere in progetto ricadono, nei diversi strumenti urbanistici interessati, principalmente all’interno della zona E agricola. Una porzione del tracciato del cavidotto nel territorio di Thiesi, inoltre, pur essendo previsto lungo la viabilità esistente, attraversa il centro abitato in zone urbanistiche C2, B1 ed H. Infine si osserva che, nelle NTA del Comune di Ittiri, la tipologia di opere da eseguire, quale la sottostazione di trasformazione, considerata la notevole estensione (superiore a 5000 m2), non rientra tra quelle realizzabili nella zona agricola E, ma da installare in zona G – “Servizi di interesse generale”. B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell’area d’intervento: Per le componenti di paesaggio con valenza ambientale indicate nel capitolo precedente, relativamente alle aree direttamente interessate dalle opere, la disciplina delle NTA del PPR all’art. 23 (“Aree naturali e subnaturali” occupate da “bosco”) prescrive: “1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”; all’art. 26 (“Aree seminaturali” destinate a “prateria”) prescrive: “1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.” e all’art. 29 (“Aree ad utilizzazione agro-forestale” destinate a “colture erbacee specializzate” e “colture arboree specializzate”) prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni “a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l’edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell’identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici; c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate”. Sempre in merito ai beni paesaggistici dell’assetto ambientale del PPR direttamente interessati dalle opere, tipizzati ed individuati nella cartografia del PPR e tutelati ai sensi degli artt. 142, c.1, lett. b), c) ed l) (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu, il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela dei 150 m ed il vulcano “Monte Pèlao”) e 143 (la fascia di tutela dei 300 m del Lago Bidighinzu, il Riu Matte de Sa Ua ed il Riu Bidighinzu) del D.Lgs 42/2004, così come definiti nell’art. 17, c.3, lett. g) ed h) delle NTA del PPR, insieme alle relative fasce di salvaguardia, gli stessi sono “oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità” (art. 18 NTA del PPR). In riferimento ai beni paesaggistici con valenza ambientale nel P.P.R. sono ricomprese anche le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, rilevanti ai fini paesaggistici, che comprendono (artt. 33 e 36 delle NTA) anche il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali istituiti con la L.R. 31/89 (in questo caso il Monumento Naturale denominato “Monte Pèlao”), e le aree di ulteriore interesse naturalistico che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, così definite all’art. 38 delle NTA; per tali aree all’art. 39 “è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o

MA

attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse". Per quanto concerne i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale del PPR, si rileva in corrispondenza dell'area d'intervento la presenza di numerosi beni di matrice archeologica e architettonica, così come identificati dagli artt. 47 e 48 delle NTA del PPR, per i quali non è stato ancora adeguato il Piano Urbanistico al PPR: "1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". (art. 49, c. 2 delle NTA del PPR). B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Per quanto riguarda l'assetto storico culturale del PPR, l'area di collocazione degli aerogeneratori in progetto non interessa direttamente beni paesaggistici ed identitari, nonostante nel territorio circostante siano presenti numerose testimonianze storiche e culturali. In particolare sono presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica (già tutti citati nel precedente allegato A) e di natura architettonica, individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli ricadenti nella fascia di impatto potenziale di 3 km dagli aerogeneratori:

Comune di Bessude:

- NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- NECROPOLI SAN TEODORO (ID_PPR_581), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- CHIESA SAN TEODORO (ID_PPR_240), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- NURAGHE SAN TEODORO (ID_PPR_3222), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_583), alla distanza di circa 1,90 km da T8;
- NURAGHE PUMARI (ID_PPR_3219), alla distanza di circa 2,30 km da T8;

Comune di Bonnanaro:

- NURAGHE SA COLTE (ID_PPR_3232), alla distanza di circa 760 m da T4;
- CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS (ID_PPR_10132), alla distanza di circa 788 m da T4;
- CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_586), alla distanza di 1,05 Km da T4;
- NURAGHE TAEDDAS (ID_PPR_3241), alla distanza di 1,15 km da T1;
- CHIESA DI SAN BASILIO (ID_PPR_587), alla distanza di circa 1,30 Km da T2;
- NURAGHE LUCAS (ID_PPR_3236), alla distanza di circa 1,30 km da T1;
- NURAGHE TZIU MARRAS (ID_PPR_3229), alla distanza di 1,50 km da T1;
- NURAGHE NIEDDU (ID_PPR_3238), alla distanza di 1,55 km da T3;
- VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR (ID_PPR_585), alla distanza di 1,55 km da T3;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3231), alla distanza di circa 1,75 km da T2;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3234), alla distanza di circa 1,95 km da T1;
- CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE (ID_PPR_588), alla distanza di circa 2,50 km da T4;
- CHIESA DI PERTUSOS (ID_PPR_584), alla distanza di circa 2,65 km da T4;
- NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI PERTUSOS (ID_PPR_241), alla distanza di circa 2,65 km da T4;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3233), alla distanza di circa 2,70 km da T1;

Comune di Borutta:

- GROTTA BAU GRUTTA (ID_PPR_105), alla distanza di circa 820 m da T5;
- CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES (ID_PPR_5615) (già soggetto a D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987), alla distanza di circa 1,50 Km da T5;
- NURAGHE DE SA TANCA NOA (ID_PPR_3329), alla distanza di circa 1,90 km da T5;
- NURAGHE SU GIGANTE (ID_PPR_3468), alla distanza di circa 2,55 km da T5;

Comune di Thiesi:

- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4406), alla distanza di circa 1,90 km da T6;
- CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (ID_PPR_747), alla distanza di circa 2,15 km da T5;
- NURAGHE LARISTA (ID_PPR_4401), alla distanza di circa 2,70 km da T6;
- CHIESA DELLA MADONNA DI SEUNIS (ID_PPR_748), alla distanza di circa 2,75 km da T5;

- NURAGHE POSSILVA (ID_PPR_4405), alla distanza di circa 2,15 km da T5;
- NURAGHE TUCCORESÌ (ID_PPR_4411), alla distanza di circa 2,55 km da T5;

Comune di Siligo (Beni Copianificati ex art. 49 c. 2 delle NTA del PPR):

- SITO PLURISTRATIFICATO DI MONTE SANT'ANTONIO: comprende al suo interno i Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990), il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990) e il Nuraghe Su Cherchizzu, alla distanza di 1,90 Km da T1;
- NURAGHE SU LITTU O SU CHERCHIZZU (ID_PPR_4351) (presente anche D.M. 12.01.1990), alla distanza di circa 2,30 Km da T1;
- SANTUARIO NURAGICO DI MONTE SANT'ANTONIO (ID_PPR_4355), alla distanza di circa 2,40 Km da T1;

Comune di Torralba:

- NURAGHE ELIES (ID_PPR_4437), alla distanza di circa 1,80 km da T4;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4432), alla distanza di circa 2,05 km da T5;
- CHIESA DI SANT'ANDREA (ID_PPR_752), alla distanza di circa 2,30 km da T4;
- CHIESA DI SANT'ANTONIO (ID_PPR_751), alla distanza di circa 2,65 km da T5;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4435), alla distanza di circa 3,00 km da T4.

Di seguito si elencano i beni più prossimi alle altre componenti dell'impianto, con relativa distanza da esse:
Ipotetico ampliamento SE "Ittiri":

- 1500 m circa da NURAGHE S'ELIGHE (ID_PPR_3735)
- 1800 m circa da NURAGHE LUROS (ID_PPR_3729)
- 1850 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3703)
- 1850 m circa da Nuraghe S.N. (ID_PPR_3702)
- 2100 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3740)
- 2100 m circa da CHIESA DI SAN LEONARDO DI GIUNCHI (ID_PPR_5626) (oggetto di D.M. del 20.06.1994)
- 2200 m circa da NURAGHE PLANU CODINAS (ID_PPR_3731)
- 2300 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3639)
- 2400 m circa da NURAGHE BADDECCA (ID_PPR_3723)
- 2700 m circa da NURAGHE DOMUS PABARAS (ID_PPR_3182)
- 2950 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DI COROS (ID_PPR_619)

Sottostazione Elettrica Utente (Bessude):

- 1600 m circa da NURAGHE PEDROSU (ID_PPR_3227)
- 3000 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SA TANCA DE SU CRABI (ID_PPR_238)

Cavidotto e strade (alcuni tratti interessano direttamente aree tutelate):

- 80 m circa da NURAGHE RUNARA E INSEDIAMENTO (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 80 m circa da SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 130 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4406)
- 215 m circa da NURAGHE OZZASTRU (ID_PPR_3228)
- 215 m circa da NURAGHE RUNAGHE (ID_PPR_4409)
- 400 m da VILLAGGIO NURAGICO RUNARA (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 460 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES (ID_PPR_3225-5)
- 700 m circa da NURAGHE COLTE DE UNARI (ID_PPR_4408)
- 905 m circa da CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (ID_PPR_747)
- 920 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA (ID_PPR_3226-6)
- 950 m circa da NURAGHE FARRE (ID_PPR_3179)
- 1100 m circa da CHIESA DELLA MADONNA DI SEUINIS (ID_PPR_748)
- 1100 m circa da NURAGHE LARISTA (ID_PPR_4401)
- 1250 m circa da NURAGHE POSSILVA (ID_PPR_4405)
- 1250 m circa da TOMBA DEI GIGANTI BIGHINZA (ID_PPR_224)
- 1250 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4412)
- 1300 m circa da NURAGHE CRASTU (ID_PPR_3224)
- 1400 m circa da NURAGHE TUCCORESÌ (ID_PPR_4411)

MA

- 1400 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI CORRAILE (ID_PPR_315)
- 1400 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4410)
- 1600 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582)
- 1650 m circa da DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220)
- 1650 m circa da NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404)
- 1700 m circa da NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA (ID_PPR_3223)
- 1750 m circa da NURAGHE CORONA ALTA (ID_PPR_3180)
- 1800 m circa da CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_583)
- 1800 m circa da NURAGHE DE SA MURA (ID_PPR_4407)
- 1800 m circa da CHIESA DI SAN DEMETRIO (ID_PPR_746)
- 1800 m circa da DOMUS D JANAS DI BORGUSA (ID_PPR_495)
- 1800 m circa da CHIESA DI SAN BENEDETTO O SANTU ENEITTU (ID_PPR_5722) (oggetto di Decreto D.R. n. 22 del 06.11.2002)
- 1850 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4402)
- 2100 m circa da INSEDIAMENTO BESSUDE (ID_PPR_7)
- 2250 m circa da NURAGHE CORONEDDA (ID_PPR_3470)
- 2250 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4404)
- 2450 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI PUMARI (ID_PPR_239)
- 2500 m circa da DOMUS DE JANAS DI SA PERDAGIA (ID_PPR_496)
- 2600 m circa da CHIESA DI SAN TEODORO (ID_PPR_240)
- 2600 m circa da NECROPOLI INSEDIAMENTO DI SAN TEODORO (ID_PPR_581)
- 2600 m circa da NURAGHE SAN TEODORO (ID_PPR_3222)
- 2750 m circa da NURAGHE PUMARI (ID_PPR_3219)
- 3000 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3463)
- 3000 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3467)

Alcuni dei manufatti di valenza storico culturale sopra elencati (nei comune di Ittiri e Siligo) risultano copianificati ai sensi dell'art. 49, c. 2 delle NTA del PPR ed in particolare il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (DB Mosaico BP 2820), distante 1,90 km dall'aerogeneratore T1; lo stesso sito risulta soggetto peraltro a vincolo archeologico diretto per il Nuraghe Su Cherchizzu o Su Littu con D.M. 12.01.1990 (codice BURAS 4351) e a vincolo paesaggistico per il Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (codice BURAS 4355). Per quanto riguarda l'assetto paesaggistico ambientale ed in particolare i beni ex art. 143 del D.Lgs 42/2004 è da segnalare la presenza in adiacenza all'area su cui si estenderà l'impianto e nell'area vasta, di alcuni più significativi beni paesaggistici cartografati nel PPR: - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. e) delle N.T.A.: la Grotta Sa Rocca Ulari a circa 1,20 km a sud degli aerogeneratori T4 e T5, nelle falde sud-orientali del Monte Pèlao (Comune di Borutta – SS – n.257 del Catasto delle grotte della Sardegna), la quale rappresenta una singolarità geologica rilevante anche dal punto di vista paesaggistico, che assume una grande importanza come una delle principali grotte di riproduzione della chiroterofauna della Sardegna e sede di movimenti migratori, tanto che il Comune di Borutta ne ha richiesto il riconoscimento come nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC); la Grotta di Monte Oe (a circa 4,50 km da T4 a sud est nel territorio di Torralba); la Grotta Su Bucu de Sos Ladros o Su Cunnu 'e S'acca (a circa 8,25 km da T2 ad est nel territorio di Mores); la Grotta di Stampu e Sas Fadas, la Grotta di Su Puttu Porchinu e la Grotta di Giuanne Fenu (tutte ad est nel territorio di Mores a circa 8,30 km da T1); la Grotta Sa Ucca 'E Puttuperi (a circa 9,40 km a nord est nel Comune di Ploaghe); la Grotta di Su Pertusu e la Grotta Su Coroneddu n. 1-2 (a nord della stazione "ittiri" nel Comune di Florinas, rispettivamente a 8,90 e 8,15 km); la Grotta Sa Funtana 'e Sa Figu, la Grotta de Su Iddighinzu, la Grotta di Monte Majore, la Grotta della Robba, il Riparone di Sa Caddina e la Grotta de Sa Pia Rosa (tutte a sud della stazione ad una distanza di circa 7 km nel territorio di Thiesi); - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. f): il Monumento Naturale denominato "Crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru", situato a circa 7,10 km a sud dell'impianto; - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. g): l'invaso artificiale del Bidighinzu, situato a circa 4,70 km ad ovest dell'aerogeneratore T6 e sovrapposto, nella sua fascia di tutela dei 300 m sempre indicata all'art. 17 della NTA del PPR, ad un buon tratto del cavidotto nei Comuni di Bessude e di Thiesi; - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. h): il Riu Bidighinzu ed il Riu Matte de Sa Ua, attraversati dal cavidotto di connessione rispettivamente nel Comune di Thiesi e nel Comune di Bessude, compresa la fascia di tutela di 150 m da tali fiumi; il Riu Frida a sud dell'impianto a circa

MA

1,25 km dall'aerogeneratore T5; il Riu Pischinas, sempre a sud dell'impianto a circa 1,75 km dall'aerogeneratore T5; il Riu Cabu Abbas, alla distanza di circa 2,50 km a sud dell'aerogeneratore T5; il Riu Pudidu, alla distanza di circa 4,40 km sud dell'aerogeneratore T5; il Riu Pizzinnu, alla distanza di circa 3,80 km ad est degli aerogeneratori T1, T2, T3 e T4; il Riu Nughes ed il Riu Funtana Janna, ad est dell'impianto, rispettivamente ad 1,15 km da T1 ed un 1,75 km da T1; il Riu s'Istrampu ed il Riu Mannu 701 a nord dell'impianto, rispettivamente a 3,00 km e 4,60 km da T1; il torrente Banzos a circa 1,10 km ad ovest dell'impianto; il Riu Minore, posto a circa 900 m dalla stazione "Ittiri"; il Riu Camedda, situato a circa 950 m dalla stazione "Ittiri"; il Riu Tortu prossimo al cavidotto di connessione (200 m circa) ed il Riu su Trainu de Letti, a circa 300 m dall'elettrodotta; - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. k): l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, a circa 2,80 km a nord ovest dell'impianto; l'area a gestione speciale Ente Foreste "Monte Traessu" a sud ovest dell'impianto (a circa 7,85 km dall'aerogeneratore T5), che si estende nei Comuni di Mara, Cossoine e Giave. Ulteriori aree di interesse naturalistico presenti nell'area vasta sono: l'oasi permanente di protezione faunistica "Monte Arana" a circa 1,70 km ad est di T4 nel territorio di Bonnannaro; l'oasi permanente di protezione faunistica "Puttu Ruiu" in prossimità dell'area di progetto (1,55 km dal cavidotto di connessione tra i comuni di Thiesi, Giave e Cheremule); l'oasi "Monte Cuccuruddu" a circa 1,80 km dal cavidotto, principalmente situata nel Comune di Cheremule; l'oasi "Monte Lachesos", a circa 6,70 km ad est di T1 e l'oasi "Sadde Manna" a circa 4,00 km ad est del cavidotto di connessione e a nord dell'impianto, nei territori tra Banari e Siligo. Il territorio in esame risulta inoltre caratterizzato da fenomeni di formazione di stagni temporanei mediterranei, che rappresentano habitat umidi tutelati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE tipici della zona del Meilogu. - i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. l): l'albero monumentale di *Quercus pubescens* Willd (Roverella di circa 625 cm di diametro) presente nel territorio di Cheremule a circa 8,40 km dall'impianto, tutelato con Decreto Dipartimentale n. 5450 del 19.12.2017; l'albero monumentale di *Quercus suber* L. (Sughera) presente nel territorio di Mores a circa 6,90 km dall'impianto, tutelata con Decreto Direttoriale n. 661 del 09.08.2018 e vari alberi monumentali presenti nel Comune di Ardara (*Olea europaea* subsp. *Oleaster* - Olivastro - e tre *Quercus suber* L. - Sughere -) ad una distanza di circa 8,30 km a nord est dell'impianto. Tra gli ulteriori beni paesaggistici con valenza ambientale ricadenti nelle aree interessate dal progetto si riscontrano territori di cui all'art. 17, c.4, lett. a) identificati dal PPR come aree "bosco", di notevole pregio naturalistico: in corrispondenza di alcuni tratti di passaggio del cavidotto di collegamento con la stazione RTN "Ittiri" e nella cornice di coronamento del tavolato presso cui è prevista la collocazione degli aerogeneratori in progetto. Inoltre: in prossimità dell'aerogeneratore T5 è presente la perimetrazione di un'area percorsa dal fuoco nel 2011 con soprassuolo "bosco" e "pascolo"; una parte del cavidotto risulta conterminare ad un'area percorsa dal fuoco nel 2013 con soprassuolo "pascolo"; tre tratti del cavidotto lambiscono aree percorse da fuoco con soprassuolo "bosco", "pascolo" e "altro" nel 2014; un altro tratto di cavidotto, prossimo alla SE di Bessude, risulta conterminare alla perimetrazione di un'area percorsa da fuoco nel 2017, con soprassuolo "pascolo"; infine intorno alla stazione è presente una vastissima area percorsa dal fuoco nel 2009 con soprassuolo "bosco" e "pascolo". Tutte queste aree sono soggette alle restrizioni dell'art. 10, c.1, della L. 353/2000 "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni". Inoltre l'impianto risulta sovrapposto ad un'altra area naturale protetta rappresentata dal sistema regionale dei parchi di cui all'art. 17, c.4, lett. b): il monumento naturale "Monte Pèlao" (facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici denominati "Crateri Vulcanici del Meilogu"), individuato ai sensi della L.R. 31/89 ed istituzionalmente tutelato dal PPR, alla cui perimetrazione, dal database di Sardegna Geoportale, sembrerebbero sovrapporsi gli aerogeneratori T6 e T7, oltre alla viabilità e ai cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori T5, T6, T7 e T8 e verso la stazione elettrica; il monumento naturale sito nel Comune di Thiesi, conterminare al cavidotto di connessione; due monumenti naturali situati rispettivamente nel Comune di Siligo e nel Comune di Plogaghe, ad una distanza di circa 6,50 km e 8,60 km a nord dell'impianto. Vi è da rilevare, sempre in merito all'aspetto paesaggistico-ambientale, in relazione alle aree di Rete Natura 2000, che il Comune di Banari, insieme al Comune di Bessude, ha avviato il processo di istituzione di una Z.P.S., a breve distanza dall'area di localizzazione dell'impianto eolico, quale sito di nidificazione dell'Aquila Reale. Ancora in merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000, la zona di intervento è collocata in posizione centrale rispetto alle seguenti aree tutelate: due Z.P.S. (zone a protezione speciale), quali "Campu Giavesu" a 6,30 km di distanza e la "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a 7,90 km di distanza; un'area SIC (siti di interesse comunitario) "Sa

MA

Rocca 'e Ulari" nel Comune di Borutta ad una distanza di circa 1,25 km dal sito ed una Zona I.B.A. (Important Bird and Biodiversity Areas) tutelata anche come ZSC (zona speciale di conservazione): "Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri", ad una distanza di circa 8,00 km dall'impianto. Si segnala inoltre che l'impianto ricade nella Home Range (con raggio superiore a 35 km) del Grifone presente nel territorio con una folta colonia, l'unica naturale presente in Italia, ed in particolare nel suo habitat di alimentazione e di riproduzione storica. In merito all'assetto storico-culturale si evidenzia la presenza nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse di numerosi beni identitari, quali edifici rurali tradizionali, neviere, muretti a secco, ovili, antichi fontanili, tafoni, case cantoniere, strade storiche. In relazione all'assetto insediativo, l'intervento in progetto ricade in area non urbanizzata, ma proprio in prossimità del sito sono presenti i Nuclei di antica e prima formazione (centri matrice) di: Bonnanaro (900 m circa ad est rispetto all'aerogeneratore T4); Bessude (a circa 920 m a nord ovest dell'aerogeneratore); Borutta (a circa 1,00 km a sud dell'aerogeneratore T5); Thiesi (a circa 1,80 km a sud ovest dell'aerogeneratore T6 e a 260 m dal cavidotto); Torralba (a circa 2,40 km a sud est dell'aerogeneratore T5); Siligo (a circa 3,20 km a nord dell'aerogeneratore T8); Cheremule (a circa 3,20 km a sud ovest dell'aerogeneratore T5) e Banari (a circa 4,20 km a nord ovest dell'aerogeneratore T8).

B.1.2. Beni architettonici

... relativa al patrimonio archeologico, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Decreto di dichiarazione di interesse culturale:

- nel Comune di Bonnanaro:

- Casa marchionale (D. n. 195 del 03.12.2012) a 900 m da T4;

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987) a 1,50 Km da T5;

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D.D.R. n. 22 del 06.11.2002) a circa 2 Km dall'area di impianto;

- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009) a 1,80 Km dall'area di impianto;

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);

- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);

- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);

- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);

- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006).

- nel Comune di Florinas

- Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994)

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento o nelle aree direttamente contermini. A breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di S. Maria di Bubalis (Chiesa di Nostra Signora di Mesu Mundu), Chiesa di San Vincenzo Ferrer, Chiesa di Santu Leonardo, Chiesa di San Basilio, Chiesa Sant'Arvara, i ruderi della Chiesa di Santa Maria a Bonnanaro, Chiesa di S. Croce a Bonnanaro, Chiesa di Santa Rughe, Chiesa di S. Antonio a Torralba, i ruderi della Chiesa di San Giorgio, Chiesa di S. Antonio, Chiesa della Madonna di Seunis, Chiesa di Santu Giuanne, i ruderi della Chiesa di S. Sistu, Chiesa di S. Barbara, Chiesa di Santa Maria a Bessude, Chiesa di San Demetrio, Chiesa di San Teodoro, Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa di sant'Andrea, Cantoniera Monte Santo, Funtana Calchinada, Funtana 'e Altu, Funtana Sunighe, Funtana s'Abbardorzu, Funtana de Bidda Noa, Funtana s'Abba Uddi, , Funtana de Ciddi, Funtana s'Adde, Funtana Janna, Funtana Manna, Funtana Binzighedda e Funtana Iscala 'e Rena e Funtana 'e Thiesi; e infine nell'intorno del cavidotto di connessione si trovano: Chiesa di Nostra Signora di Coros, Mulinu Mesu 'e Rios, Funtana s'Attoas, Funtana Ortas, Funtana de Funari, oltre ad altre numerose fonti e ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

MA

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: La proposta del parco eolico in progetto, così come descritta e rappresentata negli elaborati grafici e descrittivi presentati dalla società proponente, mostra evidenti carenze progettuali che denotano una insufficiente conoscenza e analisi dei territori su cui si vorrebbe realizzare l'intervento di notevoli dimensioni e di rilevante impatto territoriale, senza adeguata considerazione delle criticità determinate da un contesto di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, all'interno di un'area di interesse naturalistico (Sistema regionale dei Parchi) e individuata dalla L.R. 31/89 come Monumento Naturale "Monte Pèlao", sebbene non ancora istituito formalmente, facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici identificati nel Monumento Naturale denominato "Crateri Vulcanici del Meilogu", che di fatto delineano una singolare testimonianza della storia geologica sarda di rilievo paesaggistico-culturale perché identificano marcatamente i luoghi e consentono di comprendere l'evoluzione del paesaggio mediante particolarità geomorfologiche che configurano un contesto unico e suggestivo e di alto valore simbolico per la regione storica del Meilogu: la viabilità ed i cavidotti di connessione dell'impianto si sovrappongono infatti alla colata lavica e alle testimonianze dell'attività vulcanica, ma anche gli stessi aerogeneratori T6 e T7, sulla base delle sovrapposizioni dell'impianto sul database di Sardegna Geoportale, risulterebbero essere sovrapposti al bene ambientale con valenza paesaggistica; tale presupposto ostativo viene riconosciuto dalla società proponente, la quale però asserisce che "si tratta di un'area individuata come monumento naturale che ad oggi non risulta essere istituita; pertanto non si riscontrano elementi ostativi a riguardo" (pagg. 82-83 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8) e di conseguenza non valuta nella documentazione progettuale gli impatti fisici e percettivi conseguenti a tale sovrapposizione e la forte interferenza delle otto pale eoliche da 230 metri di altezza sugli iconici profili dei tavolati e dei crateri vulcanici. Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, si evidenzia inoltre la non conformità del progetto a tutte le NTA del P.P.R. sopra richiamate, in particolare per quanto concerne l'ubicazione delle opere (alcuni aerogeneratori, tratti di cavidotti, tratti di strade) in corrispondenza delle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali) individuate e normate dal PPR, che ne pregiudicherebbero le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione di paesaggi di particolare pregio e avrebbero come risultato quello di sottrarre, snaturare e artificializzare il suolo agricolo e naturale. Si evidenzia in merito anche il fatto che tratti del cavidotto di connessione lambiscano o interessino direttamente terreni ricadenti proprio in soprassuolo "bosco", di notevole pregio naturalistico, ma anche in prossimità dell'aerogeneratore T5, in generale nei versanti che circondano l'altopiano presso cui dovranno essere posizionate tutte le turbine, così come in prossimità della stazione "Ittiri". Anche su tale punto la società proponente esclude "interazioni tra le opere e aree a copertura boscata" (pagg. 81 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), evitando dunque ulteriori analisi sulle alterazioni prodotte sulle componenti ambientali del paesaggio. La società proponente afferma che "nessun aerogeneratore in progetto, né la viabilità di servizio o la prevista stazione elettrica ricadono entro aree tutelate paesaggisticamente" e che "rispetto agli elettrodotti interrati – localmente interferenti con aree tutelate paesaggisticamente – nel rilevare che trattasi di opere che non modificano lo stato dei luoghi né determinano variazioni delle condizioni d'uso, può riconoscersi la rilevanza pubblica e sociale delle opere" (pag. 77 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), giustificando dunque le sovrapposizioni delle opere accessorie ai beni paesaggistici tutelati con la rilevanza pubblica e sociale che ne deriva (ma senza descrivere gli interventi da realizzare ed eventuale eliminazione della vegetazione per scavi, ecc.), per poi asserire in maniera contraddittoria rispetto a quanto dichiarato precedentemente che "le installazioni eoliche e le opere accessorie si collocano interamente all'esterno del buffer di 100 m da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal PPR (...) nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela" (pag. 79 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8) e ancora che "gli interventi in progetto non interessano aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del Codice Urbani" (pag. 81 - Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale_FORIBE-RA4): questa Soprintendenza ha potuto invece riscontrare numerosi interessanti diretti, seppur principalmente riguardanti opere accessorie e di connessione, con beni paesaggistici (sia

MA

archeologici che architettonici) per i quali dunque non sono state analizzate nel progetto le interazioni derivanti dall'introduzione dell'impianto in un contesto paesaggistico ricco di elementi caratterizzanti, in evidente contrasto con le norme del D.lgs 42/2004 e con le N.T.A. del PPR, che richiedono invece azioni di conservazione e tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie e che, all'art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione, prescrivono che: "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico"; in particolare si evidenzia che: - come esplicitato nel punto B.1.1.b, l'impianto attraversa alcune aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 (il cavidotto di connessione risulta infatti sovrapposto: alla fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago Bidighinzu; al Riu Bidighinzu e alla relativa fascia di salvaguardia di 150 m ed inoltre l'area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. i), il cratere vulcanico del Monte Pèlao (come si evince anche nell'elaborato Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica - Areale di massima attenzione 1 10.000_FORIBE-RA8-1b); in relazione a quest'ultimo, considerata la sovrapposizione, nella cartografia di progetto, all'area tutelata del tracciato della viabilità e la contiguità con la prevista collocazione degli aerogeneratori T6 (circa 20 m), T7 e T8 (circa 80 m), si dovrebbe accertare esattamente l'interferenza di tutte le opere (comprese piazzole, plinti di fondazione, aree di cantiere, viabilità di collegamento) con il perimetro dell'area di tutela paesaggistica; - come dichiarato nell'ALLEGATO A-BA - Area Funzionale Patrimonio Archeologico, l'elettrodotta di connessione alla SE "Ittiri" risulta evidentemente sovrapposto ad alcuni beni archeologici dichiarati di interesse culturale (beni paesaggistici ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera m) e alla perimetrazione di tutela dei 100 m di alcuni beni paesaggistici di matrice archeologica (art.143 del D.lgs 42/2004 e art.49 delle N.T.A. del P.P.R.), per quanto la stessa perimetrazione non sia stata rappresentata graficamente nella documentazione progettuale, ed in particolare per i seguenti beni: la Tomba dei Giganti di Baddju Pirastru (cavidotto ad 1 metro dal bene); il Dolmen di Runara, il Nuraghe Pittigheddu ed il Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (già vincolati con D.M. 29.05.63 e contermini al cavidotto); il Nuraghe e l'insediamento di Runara (individuati nel PUC di Ittiri e distanti circa 80 m dal cavidotto) ed il Sito Romano Su Aldosu – Runala (cartografato nel PUC di Ittiri con delimitazione dei perimetri di tutela integrale e condizionata e distante circa 80 m dal cavidotto); - come evidenziato nel punto B.1.1.e, l'elettrodotta di connessione attraversa alcune aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del PPR (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu; il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela di 150 m ed il Riu Matte de Sa Ua con relativa fascia di tutela). Per tali opere che determinano interferenze dirette sulle aree tutelate dei beni paesaggistici deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, a tal fine dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, compresi i cavidotti interrati, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda i beni paesaggistici di natura archeologica, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, anche per soli scavi e opere che possano comunque incidere sugli assetti vegetazionali e determinare la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente. Per quanto riguarda il bene paesaggistico costituito dal cono vulcanico, la cui area di tutela, così come individuata e cartografata nel P.P.R, coincide con la struttura morfologica esterna, intesa come il rilievo frutto dell'accumulo dei materiali espulsi durante le fasi eruttive, la viabilità e almeno uno degli aerogeneratori e delle opere correlate sembrano interessare il perimetro dell'area tutelata e nel caso tale circostanza fosse confermata si esclude che per tali opere possa essere espresso parere favorevole ai fini dell'autorizzazione paesaggistica. In prossimità del sito, entro il raggio di tre chilometri dall'area dell'impianto, è da rilevare la presenza di numerosi beni culturali, archeologici e architettonici, elencati ai paragrafi precedenti (ad es. Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres a 1,5 Km, Chiesa di Santa Barbara a 1 Km, Chiesa di Santa Maria Iscalas a 788 m, Chiesa di San Basilio a 1,3 Km), che, ai sensi del D.lgs 199/2021, determina la non idoneità delle aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto. Ulteriore elemento di insuperabile criticità dell'intervento in esame è dato dall'interferenza di elementi tecnologici fuoriscala e di forte dissonanza sulle visuali consolidate godibili dai beni sull'area di contesto e dai tanti punti panoramici verso i beni culturali stessi, dalla soluzione di continuità che la selva di aerogeneratori

MA

determinerebbe nel sistema di relazioni, visive e funzionali, tra i beni stessi, e dalla pesante alterazione delle stratificazioni fisiche, antropiche, storiche e sociali di un'area di altissima valenza paesaggistica, culturale e identitaria. A fronte di tali evidenti criticità, nel progetto non sono stati indagati i rapporti e le interrelazioni tra il nuovo intervento ed i numerosi beni tutelati presenti nell'area di buffer presa in considerazione negli stessi documenti di progetto (Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica - Areale di massima attenzione 10.000_FORI-BE-RA8-1a/1b/1c/2a/2b/2c). Peraltro nell'Avviso Pubblico di presentazione del progetto la società proponente afferma che "il sito non è prossimo a parchi archeologici o strettamente contermini ad emergenze di rinomato interesse culturale, storico e/o religioso" (pag. 83 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), contrariamente a quanto emerge dalle fotosimulazioni (Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo-Aree di massima attenzione_FORI-BE-RA8-13a-b-c) prodotte, che mostrano in maniera evidente il forte impatto dell'impianto da punti di scatto corrispondenti alle numerose emergenze archeologiche presenti nell'intorno del sito, a dimostrazione sia della presenza in prossimità del luogo interessato di numerosi beni paesaggistici e culturali, seppur siano presi a riferimento quasi esclusivamente quelli di matrice archeologica, e sia del fatto che nelle relazioni progettuali è stato omesso e negato quanto risulta evidente dalle tavole grafiche e dalle fotosimulazioni basate sul rilievo fotografico della realtà. Inoltre, in merito alla visibilità del progetto da punti di osservazione di interesse paesaggistico accessibili al pubblico, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a, sono presenti nel contesto di riferimento due aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'ex art. 136, lett. d) del D.Lgs 42/2004 dalle quali è possibile godere di visuali panoramiche di notevole suggestione: il belvedere di Siligo (area di Su Runaghe) e il vincolo panoramico apposto nel comune di Giave per la zona a valle della strada comunale San Cosimo, che risulta particolarmente rilevante in quanto da tale area panoramica risulterebbe chiaramente percepibile il parco eolico, con la compromissione della visuale panoramica tutelata, determinata dall'introduzione di elementi dissonanti nel contesto territoriale rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal decreto stesso ("un quadro naturale (...) dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose"). Peraltro, nella proposta progettuale, l'impatto visivo e percettivo sono stati riconosciuti di preminente interesse ai fini della valutazione di impatto ambientale, infatti a pag. 25 dell'elaborato Studio di impatto ambientale - Premessa_FORI-BE-RA1 si asserisce che "è innegabile come l'aspetto correlato alla dimensione estetico-percettiva assuma preminente rilevanza (...) Di fatto, dunque, i confini dell'ambito di influenza diretta dell'opera possono farsi ragionevolmente coincidere con il campo di visibilità dell'intervento". L'area vasta presa in considerazione nel progetto riguarda un "buffer zone" di circa 20 km, ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto, dell'interferenza visiva e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze, pertanto, sulla base delle peculiarità geomorfologiche del contesto, il bacino visivo abbraccia le aree delle piane di Chilivani e Ozieri, gli altipiani di Bonorva e Campeda ed i rilievi prossimi a Macomer, ma in realtà l'analisi del territorio condotta su larga scala si limita sostanzialmente ad una descrizione generica del paesaggio, senza adeguati approfondimenti inerenti gli aspetti percettivi in riferimento ad un territorio con una visuale scenica così ampia, evidente invece dalle fotosimulazioni che rendono chiaramente l'ampiezza visiva dai centri urbani, anche più distanti, verso l'impianto, e pongono in evidenza le criticità derivanti dalla costante visibilità dell'impianto da qualsiasi punto indagato, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e dagli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, che mostrano la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori e delle opere connesse con le peculiarità e la qualità paesaggistica del territorio di riferimento alle differenti scale di osservazione. L'impianto comporterà dunque rilevanti effetti negativi di alterazione visivo-percettiva sul territorio in esame, in quanto risulterà visibile quindi non solo nelle immediate vicinanze ed in particolare dai centri abitati che incorniciano l'impianto (Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta) ma anche a grandissima distanza da molteplici punti di vista su una grande porzione del territorio del nord Sardegna, fino ai comuni di Bonorva, Ozieri e Florinas, nonché da beni puntuali di spiccato valore storico culturale per i quali si determinerebbe un effetto di decontestualizzazione, tra questi: il Nuraghe Santu Antine di Torralba, la Chiesa di San Pietro di Sorres e la Chiesa di Santa Maria di Bubalis (o Mesu Mundu), di cui non si fa neanche menzione negli elaborati progettuali. L'impatto immediatamente riscontrabile osservando il paesaggio in esame, anche dalle stesse fotosimulazioni allegare al progetto, riguarda inoltre l'alterazione delle componenti ambientali del paesaggio conseguente all'installazione di opere "ciclopiche" in evidente contrasto con la scala di natura: gli

MA

aerogeneratori in progetto sono stati infatti previsti con una significativa altezza (230 m e posti ad una quota elevata), per i quali la stessa società proponente, nella tabella riassuntiva degli impatti (pagg. 9 e 10 dell'elaborato Studio di impatto ambientale - Quadro riassuntivo degli impatti attesi_FORI-BE-RA5) riconosce l'alto impatto negativo sia per quanto concerne la percezione visuale sia per quanto riguarda le tessiture territoriali storiche ed il patrimonio identitario; dunque la tipologia e l'elevata altezza delle turbine modificherebbero in misura percepibile il paesaggio con elementi estranei ed incongrui in rapporto alla scala di natura e al carattere sedimentato del luogo, visibili anche da lunghe distanze, in grado di alterare negativamente la percezione delle visuali non solo sul paesaggio naturale, agropastorale, storico e identitario circostante ma anche di appiattire le attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, connotato in tale area dalle formazioni di origine vulcanica paesaggisticamente rilevanti. In merito, si sottolinea infatti l'alterazione visiva da e verso il Monte Pèlao, da salvaguardare nell'insieme (non limitandosi al solo cono effusivo di Monti Mannu) considerandolo come appartenente al complesso delle formazioni vulcaniche del Meilogu (Colle Santu Bainzu, Monte Pèlao, Monte Pubulena, Monte Ruju e Monte Annaru), quali elementi identificativi e distintivi del territorio anche unitamente al vicino rilievo del Monte Santo di Siligo, che forma con esso un'unità paesaggistica riconoscibile come elemento che caratterizza, qualifica e identifica il paesaggio. Le otto pale eoliche da 230 metri di altezza collocate sull'altopiano basaltico, a circa 630 m. di altitudine, intorno al cono vulcanico la cui altezza massima raggiunge i 730 metri, supererebbero l'altezza dello stesso edificio vulcanico, pertanto l'inserimento dell'impianto in tale contesto produrrebbe una modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, relativo all'alterazione dello skyline naturale, comprometterebbe la visuale consolidata che rappresenta il simbolo stesso del territorio e una delle maggiori attrazioni turistiche, visibile e riconoscibile a molti chilometri di distanza. Inoltre la realizzazione di un impianto tecnologico di tale dimensione e incombenza in un altopiano scarsamente antropizzato ed utilizzato principalmente per attività agricole e di allevamento comporterebbe anche radicali stravolgimenti dell'assetto insediativo, economico-produttivo ed ambientale dell'area, e comporterebbe la sua trasformazione in un paesaggio di carattere preminentemente industriale. Vi è da aggiungere inoltre che le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, attraverso la modifica e l'allargamento dei tracciati viari esistenti in gran parte delimitati da muri a secco (elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO), che verrebbero inevitabilmente rimossi, la rimozione o copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico (in alcuni casi si tratta di tracciati storici con alto valore paesaggistico, come le strade storiche che risalgono i versanti del Monte Pèlao) e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione arborea esistente. L'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto culturale, storico e identitario di grande pregio e suggestione, a cui la stessa società proponente fa riferimento ad esempio mostrando anche fotograficamente i numerosi muretti a secco in prossimità degli aerogeneratori in Località Sas Funtaneddas nei territori dedicati al pascolo (pag. 23 Studio di impatto ambientale - Premessa_FORI-BE-RA1), e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste, sono comunque evidenti a chiunque abbia conoscenza del territorio e abbia potuto fruire del ricco patrimonio culturale presente nell'area. Le forti criticità relative alle trasformazioni del territorio sono determinate, oltre che dagli aerogeneratori, dal complesso di tutte le opere in progetto: piazzole, aree di manovra e viabilità, strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti che interferirebbero irreversibilmente con l'utilizzo agro-pastorale a cui verrebbero restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, e anche dal volume della nuova Sottostazione elettrica utente e dal notevole volume della SE RTN "Ittiri" (soprattutto se considerata nell'insieme di tutti i futuri ampliamenti in previsione, connessi ad altri impianti eolici), che, come rappresentati nel progetto, costituiti da prefabbricati industriali, appaiono del tutto privi di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto, in particolare in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR per la realizzazione di nuovi volumi in agro. Sono ancora da considerare le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica,

MA

considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione. Non si possono trascurare inoltre gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla presenza nello stesso ambito territoriale di tutti gli impianti proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, comprensivi di tutte le opere correlate sopra elencate, al fine della valutazione finalizzata alla salvaguardia dei valori del paesaggio, di una complessiva valutazione di consumo di suolo, compromissione delle visuali panoramiche, perdita di naturalità e impatti su specie arboree di pregio e sul patrimonio culturale. Negli elaborati progettuali è presente esclusivamente una rappresentazione grafica (Impianti in relazione visiva con l'impianto in progetto_FORI-BE-RA15-1) degli impianti esistenti in un bacino visivo di 25 km e nell'area di intervisibilità potenziale di 35 km: sono stati individuati rispettivamente 3 impianti e 5 impianti; ne consegue che, visti i numerosi impianti proposti e citati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, nella stessa regione storica del Meilogu, l'impatto della realizzazione del presente impianto eolico su un ambito territoriale ristretto risulterebbe ulteriormente amplificato e non sarebbe in alcun modo assorbibile dal contesto paesaggistico di riferimento. Infatti, nell'area vasta in esame, caratterizzata sino ad oggi dall'uso agricolo, è in atto una diffusione sempre più elevata di altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da una parte occupanti elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occupanti crinali e pianori (impianti eolici), molti ancora in corso di autorizzazione, che, con la loro presenza sempre più massiva e invasiva, stanno portando a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla cancellazione dei paesaggi rurali, in antitesi alle disposizioni comunitarie. Benchè si rilevi nel progetto una insufficiente e inefficace indicazione di misure di compensazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili. Peraltro le opere di mitigazione indicate nella documentazione di progetto (Interventi di mitigazione e recupero ambientale_Particolari costruttivi_FORI-BE-TC15), come il ripristino di siepi e la realizzazione di nuovi muretti a secco (peraltro in assenza dei necessari relativi elaborati progettuali), non preserverebbe gli elementi originali dell'identità storica del territorio e difficilmente elementi nuovi, seppur confusi nella continuità strutturale e cromatica con il resto del territorio, garantirebbero la conservazione della forma spontanea e naturale della macchia mediterranea (per le siepi) e garantirebbe l'utilizzo delle tecniche tradizionali (per i nuovi muretti a secco). Si ritiene quindi che le forti criticità sopra segnalate non sarebbero in alcun modo superabili o attenuabili mediante le misure di mitigazione e compensazione previste in progetto, evidenziando una totale approssimazione della proposta progettuale, estranea quindi ad una vera programmazione tesa alla Transizione Energetica nel rispetto delle Linee Guida Nazionali (DM 10 Settembre 2010) in particolare per gli impatti sulle componenti paesaggio e sul patrimonio culturale.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto: - l'impianto eolico denominato "Monte Pèlau" (ID 9295) da realizzarsi nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS), presentato dalla società IVPC Power 8 S.p.A., localizzato nella medesima area dell'intervento in progetto; - l'impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS), presentato dalla società Hergo Renewables S.p.A.; - l'impianto eolico (ID 7586) da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" (ID 8143) da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS), proposto dalla società WPD Su Sassittu S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Bentu" (ID 9100) da realizzarsi nei Comuni di Thiesi ed Ittiri (SS), presentato dalla società Bentu Energy S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS); - l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), presentato dalla Soc. Ven. Sar. S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS), presentato dalla società Mistral Wind Energy S.r.l.; - l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossuine e Cheremule (SS), presentato dalla società Aregu Wind S.r.l. Risultano

MA

inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.: - progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 5/21); - progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 11/21); - progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude e Banari (SS), proposto da IVPC POWER 8 S.p.A. (stessa società del progetto in esame), attiguo all'area di intervento (ID PAUR 01/23). Inoltre, è già presente a 9,70 km dall'area, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna, l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004. Peraltro, per i seguenti impianti: eolico denominato "Mistral", eolico denominato "Aregu" ed eolico denominato "Bentu", tutti situati ad ovest del parco eolico in esame, sono già stati espressi dalla scrivente Soprintendenza pareri negativi in relazione alla compromissione delle caratteristiche del paesaggio di riferimento, che presenta analogie con quello in esame, ed alcuni degli impianti in corso di istruttoria nell'area oggetto di intervento sarebbero prossimi se non quasi in sovrapposizione a quello in esame e pertanto non realizzabili simultaneamente, tra cui: l'impianto eolico denominato "Monte Pèlau" presentato dalla società IVPC Power 8 S.p.A., localizzato nella medesima area di intervento del presente progetto ed il parco eolico denominato "Sa Silva" presentato dalla stessa società proponente (IVPC Power 8 S.p.A) sottoposto a P.A.U.R. e proposto ad una distanza di circa 2 km dal sito in esame nei Comuni di Bessude e Banari. Occorre segnalare quanto già evidenziato dalla RAS – Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in merito alla presenza di precedenti pareri negativi di compatibilità ambientale espressi dalla Regione Sardegna (con parere negativo anche di questa Soprintendenza) rispetto a proposte progettuali analoghe a quella in esame per tipologia di intervento, areale coinvolto e criticità, ed in particolare l'impianto eolico in Loc. Monte Pelao proposto da Edison Energie Speciali S.p.A. e diniegato con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014 per le numerose criticità connesse alla scelta dell'ubicazione sull'altopiano del Monte Pèlau, quale sito di notevole pregio e sensibilità naturalistica e paesaggistica; in particolare nella Deliberazione si legge "sono stati rilevati forti impatti visivi e paesaggistici (...) per la collocazione dell'impianto su un sito visibile a notevole distanza, proposto per le sue peculiarità come Monumento Naturale dalla L.R. n. 31/1989 (...) criticità legate agli impatti delle opere di connessione, nonché alla viabilità, che incrementano in modo significativo gli impatti negativi sul suolo, sulla morfologia, sul paesaggio rurale e sulla vegetazione", "sovrapposizione delle opere alle testimonianze dell'attività vulcanica (...) il Monte Pèlau è l'elemento morfologico (la "sella") che identifica il Mejlogu, un territorio di pregio ambientale e con un ricco patrimonio naturale e archeologico" e ancora "forte impatto dovuto alla visibilità dal Monte Santo, su cui si trova la chiesetta di Sant'Elia".

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ... Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";


- o) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 26807 del 15/11/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: "... In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), si propone di inserire nel parere predisposto da codesta Unità Operativa, i seguenti capoversi secondo le specifiche indicate: a. nella premessa[:] Rilevato che il DVPIA non risulta conforme alle Linee Guida, di cui all'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati", emanate ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e tutt'ora vigenti ai sensi dell'art. 41, comma 4, e del correlato allegato I.8, punto 11, del D.Lgs. n. 36/2023; Rilevato, inoltre, che il DVPIA presenta una valutazione sottostimata del rischio archeologico, il quale, almeno in coincidenza degli ampi tratti caratterizzati da bassa visibilità ai fini delle ricognizioni di superficie avrebbe dovuto essere indicato come "medio"; Rilevato, infine, che il progetto non rispetta la buffer zone di 3 km prevista

MA


all'articolo 20, comma 8, lettera c-quarter) del D.Lgs. n. 199/2021 come rimodulata dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazione dalla L. n. 41/2023, nella quale ricadono alcuni beni dichiarati di particolare interesse archeologico con provvedimento espresso e pertanto sottoposti alla normativa di tutela; Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti richiesti per l'attivazione delle successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologiche, di cui all'All. I.8, art. 1, c. 7 del d. Lgs. n. 36/2023; Preso atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza; b. nel dispositivo[:] In ordine alla tutela archeologica si precisa che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuate le indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 4, tra cui un adeguato piano di sondaggi, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10) e secondo le indicazioni della competente Soprintendenza. In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida”, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;

- p) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 27915 del 28/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale “... In riscontro alla nota prot. n. 7166 del 20.12.2022 di codesta SS PNRR relativa all'oggetto, - visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; - preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, nella nota prot. n. 16267 del 07.11.2023, - considerato che nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale e che, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono comunque presenti molti edifici dedicati al culto religioso e altri monumenti tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004; questo Servizio III condivide per quanto di competenza, relativamente alla tutela monumentale, il parere contrario della Soprintendenza ABAP, in quanto gli impianti tecnologici proposti non sono compatibili con i caratteri storico-architettonici del contesto culturale suddetto e le interferenze visive ne compromettono inoltre la godibilità”.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 07/11/2023, paragrafo A.1, pp. 4-10), architettonico (v. paragrafi B.1.2 del predetto parere endoprocedimentale) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 del predetto parere endoprocedimentale) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quarter del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche la *Relazione archeologica* del Proponente, paragrafo 5 *Prospezioni di superficie*, pp. 16-71), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



(da *Relazione archeologica*, elaborato n. FORI_BE-RC2, p. 22, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area nord dell'impianto industriale di cui trattasi)



(da *Relazione archeologica*, elaborato n. FORI_BE-RC2, p. 43, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area sud dell'impianto industriale di cui trattasi)

MA

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (Allegato n. 1), riporta nel paragrafo A.2 le distanze intercorrenti tra gli aerogeneratori proposti e i beni culturali archeologici presenti nelle loro immediate vicinanze, tanto da risultare che in prossimità di quello denominato T8 risulta presente il bene culturale archeologico denominato Nuraghe Su Monte o S'Ena, vincolato per il suo interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il DM 20/02/1969 (trascritto alla Conservatoria immobiliare il 17/05/1969), ad una distanza inferiore di quella definita come massima teorica di ricaduta degli elementi rotanti del rotore in caso di loro rottura (pari a 227 m), ma anche praticamente vicina a quella reale (pari a 173 m), come indicato nell'elaborato denominato *Relazione sulla gittata degli elementi rotanti* (codice elaborato n. FORI-BE-RA16, paragrafo 6, p. 11; v. anche *Relazione archeologica*: "... Anche la distanza dai Beni archeologici e culturali censiti consente di proporre un rischio archeologico basso su tutte le postazioni, tranne la T8 per la quale la presenza del Nuraghe Su Monte o S'Ena a circa 189 m di distanza verso NO, porta il grado di rischio a medio ...", p. 61.) e, pertanto, si determina che il nuovo impianto eolico proposto costituisce un elemento di rischio per la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata dal progetto in esame.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente nel presentare il layout dell'impianto industriale di cui trattasi non ha considerato l'obbligatoria necessità, anche per il solo principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, di garantire in ogni caso la conservazione del patrimonio archeologico sopra descritto al fine di non sottoporlo al rischio della relativa perdita a causa della incidentale rottura di una delle pale dei rotori da 162 m di diametro proposti:



(da SIA – *Aeree interessate dal potenziale distacco degli organi rotanti*, elaborato n. FORI-BE-RA16-1, particolare relativo all'aerogeneratore T8 ed il Nuraghe Su Monte o s'Ena – dichiarato di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con DM 20/02/1969 – rientrante nel perimetro di massima gittata degli organi rotanti in caso di rottura – perimetro con cerchio GIALLO)

MA

UR 8, località Monte Pizzinu, Bessude – Postazione T8



Fig. 29 – UR 8, T8 su foto aerea




Fig. 30 – UR 8 su carta IGM

(da *Relazione archeologica*, p. 56, con raffigurato l'aerogeneratore T8 – con il relativo buffer di 150 m in CELESTE – e il vicinissimo Nuraghe Su Monte o s'Ena – dichiarato di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con DM 20/02/1969)

MA



Fig. 33 – Nuraghe S'Ena: scatto da N



Fig. 34 – Nuraghe S'Ena: scatto da NE

(da *Relazione archeologica*, pp. 60-61, con il Nuraghe Su Monte o s'Ena – dichiarato di interesse culturale con il DM 20/02/1969)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (Allegato n. 1), evidenzia che “... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento [-] I territori di Bessude, Borutta, Thiesi e Ittiri risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janas di Enas de Cannuia, Mandra Antine e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghe Sa Mandra 'e sa Giua, Nuraghe Mura 'e Sai) nell'areale prossimo all'impianto si segnala la presenza, in Comune di Siligo, del santuario di Monte Sant'Antonio. Quest'ultimo sito, posto in posizione dominante sul territorio circostante, è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura e, sebbene solo parzialmente indagato, ha restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l'età del ferro: le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione. La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata da numerose chiese e insediamenti, tra i quali spicca, nel limitrofo territorio di Siligo quello di Mesumundu, edificio chiesastico di età bizantina costruito su un impianto termale di età romana. Si segnala anche il villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant'Antonio ...”, come anche che “... Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico si segnala quanto segue: - l'impianto eolico in progetto è localizzato sul Monte Pelao, ricco di emergenze archeologiche relative soprattutto all'epoca nuragica: la sua costruzione andrebbe quindi a interrompere la continuità anche visiva da sempre esistente tra questi siti e avrebbe un grandissimo impatto sul complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo, sito più importante del territorio per la sua altissima valenza scientifica e paesaggistica, per il quale è in corso di progettazione un intervento che mira alla sua tutela e valorizzazione ...”:

MA



(da GOOGLE EARTH PRO del Proponente, con evidenziata la vista dei nuovi aerogeneratori – alti 230 m – rispetto al Nuraghe Su Monte o s’Ena – dichiarato di interesse culturale con il DM 20/02/1969)




(da GOOGLE EARTH PRO del Proponente, con evidenziata la vista dei nuovi aerogeneratori – alti 230 m – rispetto al complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant’Antonio di Siligo – DD.MM. 12/01/1990 e 12/02/1990)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (Allegato n. 1), riporta che “... il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità, determinato sia dalla componente idrologica che da quella morfologica, e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, soprattutto per la presenza di uno dei cinque crateri vulcanici (Monte Pèlao) nel loro insieme identificati nel Monumento Naturale denominato “Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru”. L’impianto eolico ricade interamente sull’altopiano basaltico alle pendici del Monte Pèlao (730 m s.l.m.), che rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche e del Meilogu costituisce l’elemento identificativo e l’attrazione turistica principale insieme ai tanti monumenti archeologici e architettonici presenti sulle sue propaggini ... B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO ... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Dall’inquadramento delle opere in progetto sul database di Sardegna Geoportale è evidente che le stesse opere interesserebbero sia direttamente che indirettamente beni paesaggistici di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004, ricadendo in alcuni casi in sovrapposizione o in

MA


aree contermini e prossime ai seguenti beni paesaggistici tutelati: ... - ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. l) il vulcano "Monte Pèlau", facente parte del Monumento naturale dei "Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru", la cui perimetrazione sembra ricomprendere un nuovo tratto di viabilità ed un tratto del tracciato del cavidotto di connessione, oltreché essere contermini agli aerogeneratori T6 e T8 (rispettivamente alla distanza di circa 50 m e 80 m dal perimetro del bene) e prossimo all'aerogeneratore T7 (circa 94 m); il vulcano "Monte 'Oes", situato a circa 2,70 km dall'aerogeneratore T4 a sud-est dell'impianto nel territorio di Torralba; il vulcano "Monte Artidu", alla distanza di 5,20 km a sud-est dell'aerogeneratore T4 nel territorio di Torralba ed il vulcano "Monte Cuccuruddu", distante circa 3,50 km, a sud-est dell'aerogeneratore T5, nel Comune di Cheremule ...". Lo stesso riporta anche il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest della Regione Autonoma della Sardegna, con la nota prot. n. 8953 del 10/01/2023 ("... Le turbine T6, T7 e T8 ricadono nelle immediate vicinanze, seppure esternamente, dell'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. i) i vulcani, del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., con riferimento al "Monte Pelau". In particolare l'aerogeneratore T6 ricade a circa 50 metri dalla stessa; T7 a poco più di 100 metri; T8 a circa 80 metri (cfr. "carte dei dispositivi di tutela paesaggistica 1:10.000-areale di massima attenzione" trasmesse, in particolare elaborato "FORIBE-RA8-1b", pag. 4) ..." – prossimità riconosciuta comunque da Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. con la nota del 09/06/2023 sopra riportata), tanto da costituire il nuovo impianto industriale di cui trattasi una profonda alterazione del contesto di giacenza del medesimo bene paesaggistico tutelato per legge, stante l'immediata prossimità delle nuove strutture industriali costituite dai relativi aerogeneratori alti 230 m, capaci per loro altezza massima di soverchiare la massima quota del medesimo bene paesaggistico e, quindi, la sua immagine paesaggisticamente tutelata per legge:



(da SIA – Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica – Areale di massima attenzione, elaborato n. FORI-BE-RA8-1b, tavola 8, particolare con evidenziato il perimetro del bene paesaggistico del vulcano Monte Pelau – areale con caporali semplici in MARRONE - e la prossimità di tutti gli aerogeneratori in progetto – alti 230 m -, tanto da soverchiarne la quota massima di 724,63 m s.l.m. – per esempio, l'aerogeneratore T7 appare posizionarsi sulla CTR in corrispondenza della quota segnata di 661,75 m s.l.m., che sommati a 230 m porterebbe il vertice del relativo aerogeneratore a 891,75 m s.l.m., pari a circa 167 m sopra quello del limitrofo cono vulcanico)

MA

CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Pelau è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_07 di seguito riprodotta):





CONSIDERATO che nelle aree interessate dall'impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. il documento denominato *Road Survey*, n. FORI-BE-A3) e che tali elementi identitari del paesaggio sono interferiti – con relativa demolizione - dalla realizzazione od adeguamento della viabilit  di accesso per il trasporto alle nuove piazzole degli aerogeneratori in progetto, bench  tali elementi di interesse paesaggistico delle aree interessate siano ricompresi nella categoria dei beni identitari tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9):

ID Punto: P1

Interventi: Viabilità e piazzole

STATO DI PROGETTO



(da *Fotoinseerimenti con visuali ravvicinate*, elaborato n. FORI-BE.-RA8-14, particolare del fotoinseerimento dal punto ID P1, ove si coglie la diffusa presenza di muretti a secco)


CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente non analizza la relativa problematica (v. elaborato *Analisi degli effetti di shadow-flickering*, n. FORI-BE-RA12, con allegata la relativa cartografia sotto riprodotta denominata *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente*; elaborato SIA – *Report fabbricati e siti sensibili*, n. FORI-BE-RA14, con considerata la sola chiesa campestre nel comune di Bonnanaro, codice n. F158, p. 115) con riferimento alla presenza nell'area interessata di numerosi beni culturali (archeologici ed architettonici), incluso il Nuraghe Su Monte o S'Ena, vincolato per il suo interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il DM 20/02/1969 (trascritto alla Conservatoria immobiliare il 17/05/1969 – evidenziato nella sottostante immagine con riquadro ROSSO nella fascia di massima attenzione per tale fenomeno di disturbo), con la determinazione che gli stessi beni rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza,














MA

infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:

CARTA DELLE ORE/ANNO DI OMBREGGIAMENTO INTERMITTENTE



Legenda

-  Aerogeneratori di progetto
 -  Abitazioni entro i 1000 m dagli aerogeneratori *Edifici con categoria catastale A (abitazione) con possibile permanenza di persone nei periodi notturno e diurno, funzionali alle verifiche di impatto acustico*
 -  Ulteriori fabbricati presi in esame *Edifici con uso ufficio e chiesa campestre considerati per le verifiche di impatto acustico*
- Progetto_2022_04_11_poligoni
- Ombreggiamento h/anno**
-  0 - 20
 -  21 - 40
 -  41 - 60
 -  61 - 80
 -  81 - 100
 -  101 - 120
 -  121 - 140
 -  141 - 160
 -  161 - 180
 -  181 - 200

(da Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente, elaborato n. FORI-BE-RA12-1, con ingrandimento della relativa legenda)

MA

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo (v. elaborato *Relazione sui sistemi di segnalazione aerea*, n. FORI-BE-RC8, paragrafo 6) tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 230 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici) entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lettera sopra citata, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve


svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.


CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 07/11/2023, paragrafo B.2.1.b - Allegato n. 1), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale del 07/11/2023, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 8692, WTG in VERDE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato il progetto di cui trattasi – ID_VIP 8692, con WTG in VERDE – e quello sovrapposti denominato “MONTE PELAO” – ID_VIP 9295, WTG in MARRONE – ove si dimostra ancora una volta la mancanza di una adeguata pianificazione territoriale per la localizzazione degli impianti FER, con l’evidente problema derivante a cascata sul conseguente obbligatorio svolgimento di valutazioni a carattere ambientale su plurime istanze ricadenti nello stesso ambito areale, le quali istanze non potranno avere alcun totale favorevole esito, con spreco di risorse pubbliche, non più proficuamente attese a progetti di cui si possa ragionevolmente prevedere invece un esito valutativo favorevole)

MA




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID_VIP 8692, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 230 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 07/11/2023 – Allegato n. 1 -, ma anche le osservazioni sopra riportate della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale difesa dell'ambiente 18/01/2023), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:

MA

MAPPA DI INTERVISIBILITÀ TEORICA - BACINO VISIVO E AREA DI MASSIMA ATTENZIONE



Legenda

- Aerogen. in progetto
- Areale di massima attenzione (11,5km)
- Bacino visivo (25km)
- Area di intervisibilità potenziale (35km)

Intervisibilità teorica (aerogen. visibili)

- | | |
|--|---|
| | 0 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |

(da SIA – *Massima attenzione*, elaborato n. FORI-BE-RA8-10, particolare con relativa specifica legenda, dal quale emerge che il nuovo impianto industriale – con strutture industriali alte 230 m - è intervisibile per un ambito territoriale vastissimo)

MA

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegate alle osservazioni regionali del 18/01/2023), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 230 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (v. SIA – Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 6.10 *Rischi di incidenti*, ove quello incendi è analizzato solo per quanto possa occorrere in fase di cantiere; ovvero, nel SIA – Quadro di riferimento programmatico, paragrafo 5.4.2, si afferma genericamente che: *“... D’altro canto, gli interventi progettuali contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio ...”*, p. 77), benché la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 2126 del 10/01/2023, deve osservare che *“... Separatamente dagli aspetti idrogeologici, in considerazione del fatto che l’altezza delle torri eoliche risulta di impedimento all’impiego di mezzi aerei per la lotta agli incendi boschivi si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 20 m lungo la viabilità dell’impianto in corrispondenza dell’altopiano basaltico corrispondente a Monte Pizzinnu e Monte Pelao, da ricavare mediante lavorazione prima della stagione estiva. Si chiede inoltre di adottare le tecnologie più recenti per mitigare il rischio di impatto delle pale eoliche con l’avifauna. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille ...”*.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *“1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni*

future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione") e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATO che il SIA - *Piano di monitoraggio delle componenti ambientali* (elaborato n. FORI-BE-RA7) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico ed architettonico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (Allegato n. 1) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili (v., al contrario, la scelta di individuare *"personale laureato e di provata esperienza nel settore della comunicazione ambientale dei processi partecipativi"*, paragrafo 4.5.5, p. 39, ove risulta come elemento principale la più corretta veicolazione del messaggio di informazione e formazione sui benefici apportati dalla propria iniziativa industriale e non la vera e propria tutela del patrimonio culturale e del paesaggio impattati), considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente indicato dal Proponente quale riferimento per lo stesso patrimonio culturale di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 e del Paesaggio) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico ed architettonico nel suo complesso (pertanto, anche non oggetto di fruizione regolamentata e, quindi, di quei flussi turistici principali invece considerati come l'elemento principale di verifica dell'esistenza o meno di un impatto a carattere ambientale su tale patrimonio), benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici che architettonici e paesaggistici, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale del 07/11/2023 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 07/11/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 07/11/2023 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e

Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023, in particolare con il paragrafo *B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005*.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 07/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 15/11/2023 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 28/11/2023 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "ENERGIA MONTE PIZZINNU" con potenza installata pari a 54,4 MW, costituito da 8 aerogeneratori – PROGETTO DEFINITIVO**, da localizzarsi nei comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi, nella provincia di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco
Rosario
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
Turismo
05.12.2023 13:50:18
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

MIC
MIC_SS-PNRR
07/11/2023
0026124-A

[34.43.01/10.58.1/2021]

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 8692] PROVINCIA SASSARI (comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi) – Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "ENERGIA MONTE PIZZINNU" con potenza installata pari a 54,4 MW, costituito da 8 aerogeneratori – PROGETTO DEFINITIVO.

Procedura riferita al decreto legislativo n.152 del 2006 – VIA (art.23 – PNIEC).

Rif. Vs. nota n. 7166 del 20.12.2022, Ns. prot. n. 16917 del 21.12.2022.

Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

L'area interessata dalle opere in progetto, così come dichiarato dal proponente, è ubicata nei territori comunali di Bessude e Borutta, dove è prevista l'installazione di 8 aerogeneratori; la Sottostazione Elettrica di utenza (SSEU) è posizionata lungo la SS 131 bis Carlo felice, nella parte settentrionale del territorio comunale di Bessude nell'area denominata "Sos Chizzone": da qui l'energia prodotta sarà vettoriata a mezzo di cavidotto a 36 kV fino al futuro ampliamento della esistente stazione elettrica (SE) RTN 380 kV "Ittiri" dove avverrà la connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). La possibile ubicazione della connessione del produttore con la SE "Ittiri" viene indicata nello schema illustrato in Figura 6.1 e nell'Elaborato FORI-BE-TE13 - Opere di connessione alla rete – Planimetria su ortofoto: nella didascalia che accompagna l'illustrazione si parla di "IMPIANTO DI RETE A 36kV DA REALIZZARE CON AMPLIAMENTO SE "ITTIRI" 380/150/36 kV CON PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ALTRO PROPONENTE"

L'area di trasbordo dei componenti è stata individuata nella parte orientale del territorio comunale di Thiesi; i tracciati dei cavidotti di collegamento elettrico, interrati prevalentemente lungo la viabilità esistente, attraversano i territori di Bessude, Borutta, Thiesi e Ittiri.

Per quanto attiene la viabilità sono previste strade di nuova realizzazione estese per 2606 m, adeguamento di strade esistenti per 2823 m e viabilità temporanea di cantiere per 397 m.

L'impianto eolico, per il quale è prevista una potenza in immissione pari a 54 Mw, con potenza nominale dei singoli aerogeneratori pari a 6.8 MW, sarà costituito da 8 aerogeneratori di grande taglia (turbine di altezza totale di 230 metri). Quattro aerogeneratori ricadranno nella parte sud-orientale del territorio comunale di Bessude, altri quattro e in quella nord del territorio di Borutta, in corrispondenza di un altopiano, ai piedi del Monte Pelao, tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 602÷679 m s.l.m.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi interessati dalle opere, l'altopiano del Monte Pelao presenta una morfologia pianeggiante con leggera pendenza verso sud.

L'area è a vocazione prevalentemente agricola, con numerosi allevamenti ovini e bovini.

Si deve rilevare che sempre sul Monte Pelao è in progetto un ulteriore impianto eolico denominato "Eolico Monte Palau", composto da 11 turbine di altezza pari a 180 m (ID_9295): si evidenzia che le turbine dei due impianti sono molto prossime tra loro e in alcuni casi le posizioni potrebbero addirittura sovrapporsi.

L'area interessata dalla realizzazione del parco eolico è situata nella parte nord occidentale della Regione Sardegna e, più precisamente, nella parte a sud ovest del territorio della Provincia di Sassari, nella regione storica del Meilogu, al confine con quella del Monteacuto e, solo nella parte terminale del cavidotto in prossimità della Stazione elettrica di Ittiri, nella regione storica del Sassarese, tutte appartenenti al più ampio macro paesaggio rurale del Logudoro, così come riportato nell'Atlante dei Paesaggi Rurali. Il paesaggio del Meilogu si è definito fino alla prima metà del '900 sulla base di attività agricole, zootecniche, forestali e insediative rurali, nel quale il contributo antropico secolare è avvenuto in connubio con le caratteristiche del territorio, così che ancora oggi mantiene le caratteristiche del paesaggio agrario e pastorale, che ha contribuito a modellare ed organizzare lo spazio rurale con presenza di alcuni edifici sparsi nel territorio a servizio di aziende agro-pastorali, ma in generale con un basso grado di antropizzazione; il paesaggio conserva quindi un elevato grado di naturalità, determinato sia dalla componente idrologica che da quella morfologica, e si caratterizza per il notevole valore storico e identitario, soprattutto per la presenza di uno dei cinque crateri vulcanici (Monte Pèlao) nel loro insieme identificati nel Monumento Naturale denominato "Crateri vulcanici del Meilogu-Monte Annaru".

L'impianto eolico ricade interamente sull'altopiano basaltico alle pendici del Monte Pèlao (730 m s.l.m.), che rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche e del Meilogu costituisce l'elemento identificativo e l'attrazione turistica principale insieme ai tanti monumenti archeologici e architettonici presenti sulle sue propaggini. Il Monte Pelao è infatti percorso da numerosi sentieri turistici ed escursionistici ed è incorniciato dai centri abitati di Bonnanaro, Siligo, Bessude, Thiesi, Cheremule, Borutta e Torralba. Il proposto parco eolico dovrebbe essere realizzato sulla sommità del tavolato basaltico situato a sud-est del comune di Bessude e a nord di Borutta, tra le località di "Monte Pizzinnu" a nord e "Tanca sa Cheja" a sud, in cui l'estrema propaggine settentrionale del tavolato prende il nome di Monte S. Antonio; il cavidotto, a partire dai confini occidentali dell'impianto (aerogeneratore T6) dovrebbe svilupparsi lungo la viabilità esistente per circa 13,5 km ad ovest del comune di Borutta, attraversando i comuni di Thiesi e Bessude, dove in Loc. "Sos Chizone" è prevista la realizzazione della Sottostazione elettrica di utenza (SSE), da cui poi l'energia sarà vettoriata a mezzo di cavidotto fino ad Ittiri, presso cui si realizzerà il futuro ampliamento della esistente Stazione elettrica RTN. Sotto il profilo geomorfologico il territorio risulta caratterizzato da una conformazione prevalentemente collinare vulcanica (Monte Pizzinnu, Monte Pelao e Monte Mannu), in particolare l'impianto risulta situato tra l'Altopiano di Campeda ed i rilievi della catena montuosa Marghine – Goceano a sud-est, la Piana di Ozieri a nord-est e il sistema della Nurra a nord-ovest, con zone boscate concentrate in particolare in corrispondenza dei versanti e delle incisioni vallive, la cui altitudine è compresa tra i 602 ed i 679 m s.l.m. Il sito è inoltre caratterizzato dall'invaso artificiale del Lago Bidighinzu, nella porzione centrale del territorio di Bessude ed in quella settentrionale del comune di Thiesi, dal Riu Bidighinzu, affluente del Riu Mannu, ad ovest dell'impianto, e da altri corsi d'acqua che scorrono nelle incisioni vallive che delimitano i versanti del Monte Pèlao, come il Torrente Banzos che arriva nei pressi di Nuraghe s'Ena; nel contesto in esame sono inoltre presenti numerosi accumuli localizzati d'acqua legati al ristagno sulle superfici basaltiche impermeabili, ascrivibili alla categoria degli stagni temporanei mediterranei (habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE -3170* - Stagni temporanei mediterranei).

Il paesaggio rurale dell'area di impianto in esame risulta strettamente connesso alla vocazione agro-pastorale del contesto, caratterizzato dalla presenza di fabbricati aziendali, prevalentemente realizzati con tecniche tradizionali, stalle, fienili, ovili in pietra, neviere, oltreché da una trama degli appoderamenti caratterizzata da muretti a secco in pietra locale che dividono le tancas e delimitano strade interpoderali e antichi sentieri (e che si trovano anche in cima al Monte Pizzinnu), sorgenti e abbeveratoi in pietra locale; l'originaria copertura



vegetazionale del territorio, la cui conservazione è stata notevolmente condizionata dall'utilizzo antropico dei luoghi, risulta ad oggi costituita prevalentemente da specie arboree, quali sughera, leccio e olivastro; da prati artificiali e da porzioni di colture arboree naturali (praterie), da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea e per molti tratti da bosco sulle pendici dell'altopiano del Monte Pèlao.

Nel sito scelto per la dislocazione dell'impianto è presente una fitta rete di strade secondarie comunali e interpoderali, alcune costituite da antichi sentieri selciati, attraverso le quali avverrà il collegamento stradale alle postazioni delle turbine eoliche.

È da segnalare in particolare la densa presenza di emergenze archeologiche e architettoniche, tra le più conosciute e visitate dell'isola (ad es. il Nuraghe Santu Antine e la Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres col monastero benedettino), sia nell'area vasta che in adiacenza o in prossimità dell'impianto, che definiscono in modo marcato il carattere del contesto quale paesaggio storico-culturale e identitario.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione archeologica (FORI-BE-RC2) e le carte allegate (FORI-BE-RC2-1_Carta del potenziale archeologico, FORI-BE-RC2-2_ Carta della visibilità della componente archeologica al suolo, FORI-BE-RC2-3_ Carta del rischio archeologico) redatti dall'Archeologo dott. Matteo Tatti, in possesso dei requisiti previsti per legge.

Si deve rilevare che la relazione non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti alla procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*.

Qualora la Relazione fosse stata commissionata prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida suddette, è necessaria la trasmissione della documentazione attestante la data di conferimento dell'incarico.

Manca inoltre il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Dall'esame della relazione emerge che:

- è stata effettuata la ricerca bibliografica sul territorio interessato dal parco in progetto, mentre non sembrano essere state consultate pubblicazioni specifiche per i comuni interessati dal tracciato del cavidotto;
- è stata effettuata la ricerca presso l'archivio di questa Soprintendenza;
- non è stata effettuata l'analisi completa della vincolistica e i perimetri dei vincoli non sono stati rappresentati sulle carte prodotte;
- non è stata effettuata la fotointerpretazione per l'area degli aerogeneratori e per le opere di connessione;
- non è stata trasmessa una carta con posizionamento delle emergenze archeologiche più prossime all'impianto (entro 1600 da parco eolico e opere di connessione), con le perimetrazioni dei vincoli e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS sovrapposti con le opere in progetto, ma solo un file .kmz in cui non vengono riportati gli aerogeneratori ma non le altre opere di connessione;
- il rischio archeologico nell'area in cui è in progetto l'installazione degli aerogeneratori e la realizzazione della viabilità interna al parco è stato considerato ovunque basso, ad eccezione della zona interessata dalla costruzione della turbina T8 in cui è stato considerato medio; si deve segnalare che però nella grande maggioranza dei casi la visibilità del suolo durante le ricognizioni è stata valutata bassa e pertanto il rischio archeologico connesso alle lavorazioni deve essere considerato almeno medio. Per quanto attiene la posa del cavidotto per la connessione alla RTN il rischio archeologico è stato considerato quasi ovunque medio, e alto nell'ultimo tratto di connessione alla SE di Ittiri;



- a p. 23 della Relazione tecnico descrittiva (FORI-BE-RC1) si legge che *“Il percorso di trasporto della componentistica degli aerogeneratori al sito di intervento avverrà prevedibilmente dallo scalo portuale di Oristano. Il trasporto sarà previsto lungo arterie stradali di preminente importanza regionale e locale. Le caratteristiche planoaltimetriche dei tracciati di detta viabilità, come meglio indicato nell’Elaborato FORI-BE-RC14, sono sostanzialmente idonee al transito dei mezzi speciali di trasporto. L’area di impianto è raggiungibile percorrendo la suddetta viabilità principale prevedendo puntuali interventi di adeguamento, consistenti nella rimozione di alcuni cartelli, cordoli o barriere stradali, o realizzando limitati allargamenti, per favorire il transito dei mezzi di trasporto alla viabilità di impianto. Tali interventi comporteranno necessariamente l’acquisizione dei diritti per l’occupazione temporanea di nuove aree o il rilascio dei necessari consensi da parte degli Enti titolari della viabilità.”* Queste lavorazioni, con particolare riferimento agli ampliamenti che, seppur puntuali, potrebbero comportare attività di scavo, non sono state prese in considerazione nella relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

A.1 Situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento

I territori di Bessude, Borutta, Thiesi e Ittiri risultano popolati senza soluzione di continuità dalla preistoria ai nostri giorni.

Per l’epoca preistorica si ricordano a titolo esemplificativo la necropoli a domus de janus di Enas de Cannua, Mandra Antine e la frequentazione della Grotta Sa Rocca de Ulari.

Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi con relativi villaggi (ad es. Nuraghe su Monte, Nuraghe Cuccuadu, Nuraghe Sa Mandra ‘e sa Giua, Nuraghe Mura ‘e Sai) nell’areale prossimo all’impianto si segnala la presenza, in Comune di Siligo, del santuario di Monte Sant’Antonio. Quest’ultimo sito, posto in posizione dominante sul territorio circostante, è costituito da numerosi edifici, tra cui spiccano un pozzo sacro, dei tempietti rettangolari e strutture circolari di varia natura e, sebbene solo parzialmente indagato, ha restituito importantissime testimonianze inquadrabili soprattutto tra il Bronzo Finale e l’età del ferro: le indagini archeologiche, funzionali anche al restauro degli edifici e alla valorizzazione del complesso riprenderanno a breve grazie a un intervento in corso di progettazione.

La frequentazione del territorio in epoca successiva è testimoniata da numerose chiese e insediamenti, tra i quali spicca, nel limitrofo territorio di Siligo quello di Mesumundu, edificio chiesastico di età bizantina costruito su un impianto termale di età romana. Si segnala anche il villaggio di Capula, ubicato nella propaggine più settentrionale del Monte Sant’Antonio.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l’elenco, da considerarsi non esaustivo, comprende i beni dislocati entro 1600 m circa dall’impianto in progetto.

Gli elenchi riportano i siti cartografati nella VPIA e sono integrati con i dati derivanti dalla VPIA presentata per l’impianto eolico di Monte Pelao (ID_9295) e da altri elementi noti a questo Ufficio (ad es. verbali di copianificazione).

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Comune di Bessude

- NURAGHE SU MONTE (DM del 20.02.1969)
- IPOGEO FUNERARIO DI ENAS DE CANNUJA (DM del 09.09.1963)

Comune di Thiesi

- NURAGHE FRONTE 'E MOLA (DM del 28.06.1960)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU (DM del 28.07.1967)
- NURAGHE POSSILVA (DM del 20.07.1989)

Comune di Borutta

- COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO DI SORRES (comprendente la Grotta Sa Rocca 'e Ulari e il Nuraghe San Pietro)(DM del 12.02.1987 – VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO)

Comune di Siligo (aree archeologiche localizzate oltre i 1600 m)

- RESTI ARCHEOLOGICI DI MONTE SANT'ANTONIO (SANTUARIO NURAGICO) (DM del 12.01.1990)
- VILLAGGIO MEDIEVALE DI MONTE SANT'ANTONIO (DM del 12.01.1990)

Comune di Ittiri

- DOLMEN IN LOCALITA' RUNALA (DM del 29.05.1963)

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Comune di Bessude

- NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404)
- DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220)
- CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582)
- NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA (ID_PPR_6)
- NURAGHE OZZASTRU (ID_PPR_3228)
- NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA (ID_PPR_3223)
- NURAGHE PEDROSU (ID_PPR_3227)
- NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES (ID_PPR_5)

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE NIEDDU (ID_PPR_3238)
- VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR (ID_PPR_585)
- NURAGHE SA COLTE (ID_PPR_3232)
- CHIESA DI SAN BASILIO (ID_PPR_587)
- CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS (ID_PPR_10132)

Comune di Borutta

- GROTTA BAU GRUTTA (ID_PPR_105)

Comune di Thiesi

- NURAGHE COLTE DE UNARI (ID_PPR_4408)
- NURAGHE RUNAGHE (ID_PPR_4409)
- NURAGHE SN. (ID_PPR_4406)
- Nuraghe Tuccoresi (ID_PPR_4411)

Comune di Banari

- NURAGHE FARRE (ID_PPR_3179)

Comune di Ittiri

- SITO DI CORONA RUJA



Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Borutta

- INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- NURAGHE SAN PIETRO
- NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SAN PIETRO DI SORRES
- RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I
- RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- GROTTA SA ROCCA ULARI
- NURAGHE MURA 'E SAI
- NURAGHE LIDANIS
- INSEDIAMENTO LIDANIS
- NURAGHE MONTE ROLEA

Comune di Bessude

- NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- INSEDIAMENTO BEGA
- NURAGHE LUCAS
- NURAGHE TAEDDAS
- NURAGHE FRADES CORDAS
- NURAGHE ZIU MARRAS
- NURAGHE PENTUMA
- NURAGHE MURUNIS
- NURAGHE MARIA DERIU
- NURAGHE MASTRU ELIAS

Comune di Thiesi

- NURAGHE SU EREDU
- NURAGHE S'ILVARETZU
- NURAGHE BADDE MALTINE
- NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- NURAGHE SA COA 'E SU CANTARU
- NURAGHE SU CASTEDDU
- CHIESA E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI SAVREN

Comune di Bessude

- NURAGHE CUCCUADU O MONTE PELAO
- DOMUS DE JANAS ENAS DE CANNUJA I (le altre si trovano entro il perimetro del vincolo D.M. del 09.09.1963)

Comune di Ittiri

- NURAGHE PITTIGHEDDU (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963)
- SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA



- CAPANNA RUNARA
- VILLAGGIO NURAGICO RUNARA

A.2 ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.

T1:

- 600 m circa da INSEDIAMENTO BEGA
- 810 m da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 890 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 970 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 950 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1200 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1130 m circa da NURAGHE TAEDDAS
- 1280 m circa da NURAGHE FRADES CORDAS
- 1290 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1390 m circa da NURAGHE LUCAS
- 1390 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1490 m circa da NURAGHE ZIU MARRAS
- 1540 m circa da NURAGHE NIEDDU, VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR E CHIESA DI SAN BASILIO
- 1570 m circa da NURAGHE CUCCUADU O MONTE PELAO
- 1580 m circa da NURAGHE MARIA DERIU

T2:

- 960 m circa da INSEDIAMENTO BEGA
- 980 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1020 m da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1080 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1130 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1250 m circa da NURAGHE NIEDDU, VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR E CHIESA DI SAN BASILIO
- 1280 m circa da NURAGHE TAEDDAS
- 1300 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 1310 m circa da NURAGHE FRADES CORDAS
- 1380 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1400 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 1450 m circa da NURAGHE MARIA DERIU
- 1530 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1530 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1540 m circa da NURAGHE ZIU MARRAS
- 1600 m circa da NURAGHE LUCAS

T3:

- 690 m circa da NURAGHE COLTE
- 880 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS



- 1120 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1250 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1300 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1320 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1320 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1360 circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1440 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1520 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1560 m circa da NURAGHE MURUNIS
- 1570 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 1600 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1600 m circa da NURAGHE MARIA DERIU

T4:

- 710 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 890 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1130 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1210 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1230 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1260 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1300 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 1490 m circa da NURAGHE MURUNIS
- 1500 m circa da GROTTA SA ROCCA ULARI
- 1600 m circa da NURAGHE SAN PIETRO
- 1600 m circa da CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1530 m circa da NURAGHE MASTRU ELIAS
- 1540 m circa da NURAGHE PENTUMA
- 1550 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- 1560 m circa da NURAGHE NIEDDU E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR
- 1560 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1580 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I

T5:

- 250 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 580 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 600 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 700 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 820 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 825 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1140 m circa da NURAGHE MONTE ROLEA
- 1370 m circa da GROTTA SA ROCCA ULARI
- 1500 m circa da NURAGHE SAN PIETRO
- 1510 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES II
- 1520 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS SAN PIETRO DI SORRES
- 1535 m circa da RIPARO SOTTO ROCCIA SAN PIETRO DI SORRES I
- 1530 m circa da CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES
- 1540 m circa da NURAGHE BADDE MALTINE
- 1370 m circa da NURAGHE SA COLTE



T6

- 360 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 850 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 950 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI
- 1030 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1090 m circa da NURAGHE MURA 'E SAI
- 1150 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1220 m circa da Nuraghe BADDE MALTINE
- 1520 m circa da NURAGHE SA COA 'E SU CANTARU
- 1410 m circa da NURAGHE LIDANIS
- 1460 m circa da GROTTA BAU GRUTTA
- 1580 m circa da NURAGHE MONTE ROLEA

T7

- 700 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 1360 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 1050 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1350 m circa da NURAGHE SA COLTE
- 1350 m circa da INSEDIAMENTO LIDANIS
- 1370 m circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1400 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1560 m circa da INSEDIAMENTO NURAGICO MURA 'E SAI

T8

- 150 m circa da NURAGHE SU MONTE O S'ENA
- 890 m da circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 1
- 920 m da circa da NURAGHE DOMO MANDRA 'E BORUTTA 2
- 1260 m circa da INSEDIAMENTO BEGA
- 1295 m circa da NURAGHE SA MANDRA 'E SA GIUA
- 1340 m circa da NURAGHE SU CASTEDDU
- 1350 m circa da NURAGHE BEGA O MONTE PEIGA
- 1390 m circa da DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA
- 1400 m circa da NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA
- 1430 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NATIVITÀ O DE NURAGHE

Area di trasbordo

- 440 m circa da NURAGHE POSSILVA
- 510 m circa da NURAGHE SA TANCA NOA
- 950 m circa da CHIESA E VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI SAVREN
- 970 m circa da NURAGHE TUCCORESÌ

Sottostazione Elettrica Utente (Bessude):

- 790 m circa da Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. Del 29/05/1963)
- 1500 m circa da NURAGHE RUNARA
- 800 m circa da NURAGHE FARRE



Ipotetico ampliamento SE "Ittiri"

- 400 m circa da area del Dolmen di Runara, Nuraghe Pittigheddu e Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (D.M. del 29/05/1963)
- 430 m circa da Nuraghe Runara e insediamento (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 650 m circa da Sito Romano Su Aldosu-Runala
- 400 m da Villaggio nuragico Runara

Cavidotto e strade:

- 1 m da area della TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU
- 110 m circa da NURAGHE S'ILVARETZU
- 145 m circa da NURAGHE SN. (ID_PPR_4406)
- 170 m circa da NURAGHE OZZASTRU
- 215 m circa da NURAGHE RUNAGHE
- 350 m circa dal NURAGHE FRONTE 'E MOLA
- 455 m circa dal NURAGHE BADDE MALTINE
- 650 m circa da NURAGHE COLTE DE UNARI
- 600 m circa da NURAGHE SU EREDU
- 360 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES
- 1000 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA
- 1500 m circa da NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA
- 1400 m circa da SITO DI CORONA RUJA
- 1000 m circa da NURAGHE PEDROSU
- 880 m circa da NECROPOLI DI ENAS DE CANNUJAS
- 1 m circa da DOLMEN DI RUNARA, NURAGHE PITTIGHEDDU E NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (D.M. del 29/05/1963)
- 80 m circa da NURAGHE RUNARA E INSEDIAMENTO
- 80 m circa da SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA
- 400 m circa da VILLAGGIO NURAGICO RUNARA

Per quanto attiene gli impatti più rilevanti che l'impianto in progetto ha sul patrimonio archeologico si segnala quanto segue:

- l'impianto eolico in progetto è localizzato sul Monte Pelao, ricco di emergenze archeologiche relative soprattutto all'epoca nuragica: la sua costruzione andrebbe quindi a interrompere la continuità anche visiva da sempre esistente tra questi siti e avrebbe un grandissimo impatto sul complesso archeologico pluristratificato di Monte Sant'Antonio di Siligo, sito più importante del territorio per la sua altissima valenza scientifica e paesaggistica, per il quale è in corso di progettazione un intervento che mira alla sua tutela e valorizzazione;
- il Nuraghe Su Monte, vincolato con DM del 17.05.1969, dista solo 150 metri dall'aerogeneratore T8 che, essendo alto 230 m, con un'eventuale caduta potrebbe causare danni al monumento; inoltre, in base a quanto evidenziato nella Relazione sulla gittata degli elementi rotanti (FORI-BE-RA16) e nell'elaborato Aree interessate dal potenziale distacco degli organi rotanti (FORI-BE-RA16-1) si è valutato che la distanza indicativa che può essere raggiunta da una pala di un generatore tipo V162 con altezza al mozzo di 149 m che si distacchi dal mozzo in condizioni nominali di funzionamento, sia di circa 227 metri: il nuraghe Su Monte è localizzato quindi entro questa distanza;
- il cavidotto passa nei pressi della tomba di giganti di Baddju Pirastru della quale non è stato inserito il perimetro del vincolo nelle tavole allegate alla relazione archeologica. Si segnala che la strada, attualmente asfaltata a seguito di lavori condotti da ANAS per la messa in sicurezza del ponte "Rio Bidighinzu", è inoltre interessata, nel tratto più prossimo alla tomba di giganti, dalla presenza di un selciato re-



alizzato con elementi in pietra trachitica locale inseriti nel manto stradale terroso a secco e secondo una tecnica utilizzata da epoca antica e fino ad anni relativamente recenti;

- altra area con possibili rischi per la tutela del patrimonio archeologico è quella in cui dovrebbe essere posato il cavidotto che lambisce il vincolo del dolmen di Runara (SS131BIS). La strada in esame si pone tra due aree fortemente antropizzate: a nord, oltre al dolmen appena citato, nell'areale del vincolo ricadono il nuraghe Pittigheddu e il nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina; a sud/ sud-ovest è presente il Nuraghe Runara, il villaggio nuragico di Runara e il sito romano di Su Aldosu-Runala.
- non appare opportuno indicare un Rischio Archeologico Basso per le lavorazioni in progetto, in particolare modo per quelle relative alla costruzione degli aerogeneratori, poiché la visibilità riscontrata in ricognizione è definita Bassa: nel caso di visibilità bassa il rischio archeologico deve essere considerato almeno medio.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- mancanza del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- mancata attestazione della data in cui lo Studio IAT Consulenza e Progetti, per Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., ha commissionato la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico al dott. Tatti: nel caso in cui questo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) dovrà essere trasmesso anche il *Template Gis* previsto dalle stesse;
- mancata effettuazione della fotointerpretazione per tutte le opere in progetto;
- mancato esame nella VPIA per gli adeguamenti stradali relativi al trasporto delle turbine dal porto di Oristano all'area di cantiere, da trasmettere in questo caso, ove necessario, alla consorella Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
- mancata trasmissione di una carta con posizionamento delle emergenze archeologiche più prossime all'impianto (entro 1600 da parco eolico e opere di connessione), con le perimetrazioni dei vincoli e il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS sovrapposti con le opere in progetto;
- necessità di completamento delle fotosimulazioni presentate prendendo in considerazione tutti i monumenti ricompresi entro un buffer di 3 km dall'impianto in progetto, così come georeferenziati nel file All. 3_FORI-BE-RA8-16.kmz trasmesso;
- necessità di dettagliare in maniera più approfondita, in base alle caratteristiche della strada (ad es. di quanto è rilevata rispetto al piano di campagna) e dell'emergere della roccia naturale ai due lati della carreggiata, la possibilità di intercettare emergenze archeologiche nell'area in cui dovrà essere posato il cavidotto (SS131BIS), nella zona di Runala, ricca di siti archeologici ai due lati della strada.

Inoltre, considerate le criticità già emerse, sempre in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA, il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- si ravvisa la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 e del relativo allegato I.8 del d. Lgs. 36/2023, con l'esecuzione di saggi stratigrafici, a spese del committente, in corrispondenza delle aree in cui il rischio archeologico connesso con la costruzione dell'impianto (sia per gli aerogeneratori che per le opere di connessione) sia stato considerato da medio ad alto, previa redazione di un relativo *Piano* a cura di un archeologo



professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, da approvarsi preventivamente da parte di questo Ufficio.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto non ricadono su aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, tuttavia sono da segnalare:

- nel comune di Giave, al confine dell'abitato e a circa 9,00 km dall'impianto, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale San Cosimo", giusto "DM 2 ottobre 1961", nel quale si evidenzia l'interesse quale punto panoramico: *"Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose del Gocèano e dei monti di Alà fino al Monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura"*;
- nel comune di Siligo, a nord del centro abitato a circa 3,30 km dal parco eolico in progetto, la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata *Su Nuraghe*" (D.M. 16.09.1970), nel quale si evidenzia l'interesse perché *"presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale"*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Dall'inquadramento delle opere in progetto sul database di Sardegna Geoportale è evidente che le stesse opere interesserebbero sia direttamente che indirettamente beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs



42/2004, ricadendo in alcuni casi in sovrapposizione o in aree contermini e prossime ai seguenti beni paesaggistici tutelati:

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **b)**: il lago del Bidighinzu, contermini per due estesi tratti al cavidotto di connessione, il quale risulta invece sovrapposto alla fascia di tutela paesaggistica dei 300 m, nei territori di Bessude e di Thiesi;

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **c)**: il Riu Bidighinzu, col quale interferirebbe il cavidotto di connessione nel territorio di Thiesi, che interesserebbe anche la fascia di tutela di 150 m per un esteso tratto; il Riu Matte de sa Ua”;

- ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **f)** il vulcano “Monte Pèlau”, facente parte del Monumento naturale dei “Crateri Vulcanici del Meilogu – Monte Annaru”, la cui perimetrazione sembra ricomprendere un nuovo tratto di viabilità ed un tratto del tracciato del cavidotto di connessione, oltreché essere contermini agli aerogeneratori T6 e T8 (rispettivamente alla distanza di circa 50 m e 80 m dal perimetro del bene) e prossimo all'aerogeneratore T7 (circa 94 m); il vulcano “Monte ‘Oes”, situato a circa 2,70 km dall'aerogeneratore T4 a sud-est dell'impianto nel territorio di Torralba; il vulcano “Monte Artidu”, alla distanza di 5,20 km a sud-est dell'aerogeneratore T4 nel territorio di Torralba ed il vulcano “Monte Cuccuruddu”, distante circa 3,50 km, a sud-est dell'aerogeneratore T5, nel Comune di Cheremule;

- ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera **m)**:

Comune di Bessude

- NURAGHE SU MONTE O S'ENA (DM del 20.02.1969) (150 m da T8)
- IPOGEO FUNERARIO DI ENAS DE CANNUJA (DM del 09.09.1963)

Comune di Thiesi

- NURAGHE FRONTE 'E MOLA (DM del 28.06.1960)
- TOMBA DEI GIGANTI BADDJU PIRASTRU (DM del 28.07.1967) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE POSSILVA (DM del 20.07.1989)
- GROTTA LACCHEDDU 'E CODE (DM del 30.12.1955)
- TERRENO E GROTTA DI MONTE MAJORE (DM del 05.09.1952 e DM del 30.12.1955)
- TERRENO E NURAGHE SA CADDINA (DM del 30.12.1955)
- DOMUS DE JANAS DI MANDRA ANTINE (DM del 27.04.1962)
- GROTTA SA PIA ROSA (DM del 30.12.1955)

Comune di Borutta

- COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO DI SORRES (comprendente la Grotta Sa Rocca 'e Ulari e il Nuraghe San Pietro) (DM del 12.02.1987 – VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO)

Comune di Siligo

- RESTI ARCHEOLOGICI DI MONTE SANT'ANTONIO (SANTUARIO NURAGICO) (DM del 12.01.1990)
- VILLAGGIO MEDIEVALE DI MONTE SANT'ANTONIO (DM del 12.01.1990)

Comune di Ittiri

- DOLMEN IN LOCALITA' RUNARA (DM del 29.05.1963) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE PITTIGHEDDU (localizzato entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (1 m da cavidotto)
- NURAGHE SA COA 'E SA FEMINA (ricompreso entro il perimetro del vincolo del Dolmen loc. Runara - D.M. del 29/05/1963) (1 m da cavidotto)

Comune di Torralba

- DOMUS DE JANAS NUGHEDU (DM del 14.07.1968)

Comune di Bonnanaro

- NURAGHE TONCANIS (DM del 20.09.1982)

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono esternamente al Primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R., tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Per quanto concerne l'assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona d'intervento è ricompresa prevalentemente nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate" (in corrispondenza di tutti gli aerogeneratori e di buona parte del cavidotto) (artt. 28-29-30 delle NTA); in misura minore nelle "Aree seminaturali" destinate a "prateria" (in corrispondenza dell'aerogeneratore T5, oltreché di alcuni tratti del cavidotto) (artt. 25-26-27 delle NTA) ed infine in "Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco" (artt. 22-23-24 delle NTA) (in corrispondenza di vari tratti del cavidotto).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto, risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Bessude: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 1 del 28.02.1977, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante adottata definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 34 del 23.06.1990;
- Comune di Borutta: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 27.01.2000;
- Comune di Thiesi: Programma di Fabbricazione approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 09.08.1971, a cui sono state apportate numerose varianti, tra cui l'ultima adozione definitiva con Deliberazione del C.C. n. 42 del 30.11.2016;
- Comune di Ittiri: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 30.11.2002, la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 60 del 29.12.2021.

Tutte le opere in progetto ricadono, nei diversi strumenti urbanistici interessati, principalmente all'interno della zona E agricola. Una porzione del tracciato del cavidotto nel territorio di Thiesi, inoltre, pur essendo previsto lungo la viabilità esistente, attraversa il centro abitato in zone urbanistiche C2, B1 ed H. Infine si osserva che, nelle NTA del Comune di Ittiri, la tipologia di opere da eseguire, quale la sottostazione di trasformazione, considerata la notevole estensione (superiore a 5000 m2), non rientra tra quelle realizzabili nella zona agricola E, ma da installare in zona G – "Servizi di interesse generale".

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le componenti di paesaggio con valenza ambientale indicate nel capitolo precedente, relativamente alle aree direttamente interessate dalle opere, la disciplina delle NTA del PPR all'art. 23 ("Aree naturali e subnaturali" occupate da "bosco") prescrive: "1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"; all'art. 26 ("Aree seminaturali" destinate a "prateria") prescrive: "1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." e all'art. 29 ("Aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate") prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di



interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate”.

Sempre in merito ai beni paesaggistici dell'assetto ambientale del PPR direttamente interessati dalle opere, tipizzati ed individuati nella cartografia del PPR e tutelati ai sensi degli artt. 142, c.1, lett. b), c) ed l) (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu, il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela dei 150 m ed il vulcano “Monte Pèlao”) e 143 (la fascia di tutela dei 300 m del Lago Bidighinzu, il Riu Matte de Sa Ua ed il Riu Bidighinzu) del D.Lgs 42/2004, così come definiti nell'art. 17, c.3, lett. g) ed h) delle NTA del PPR, insieme alle relative fasce di salvaguardia, gli stessi sono *“oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità”* (art. 18 NTA del PPR).

In riferimento ai beni paesaggistici con valenza ambientale nel P.P.R. sono ricomprese anche le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, rilevanti ai fini paesaggistici, che comprendono (artt. 33 e 36 delle NTA) anche il sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali istituiti con la L.R. 31/89 (in questo caso il Monumento Naturale denominato “Monte Pèlao”), e le aree di ulteriore interesse naturalistico che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio, così definite all'art. 38 delle NTA; per tali aree all'art. 39 *“è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse”.*

Per quanto concerne i beni paesaggistici dell'assetto storico culturale del PPR, si rileva in corrispondenza dell'area d'intervento la presenza di numerosi beni di matrice archeologica e architettonica, così come identificati dagli artt. 47 e 48 delle NTA del PPR, per i quali non è stato ancora adeguato il Piano Urbanistico al PPR: *“1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela.”* (art. 49, c. 2 delle NTA del PPR).

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale del PPR, l'area di collocazione degli aerogeneratori in progetto non interessa direttamente beni paesaggistici ed identitari, nonostante nel territorio circostante siano presenti numerose testimonianze storiche e culturali. In particolare sono presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica (già tutti citati nel precedente allegato A) e di natura architettonica, individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli ricadenti nella fascia di impatto potenziale di 3 km dagli aerogeneratori:

Comune di Bessude:

- NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582), alla distanza di circa 1,40 km da T8;
- NECROPOLI SAN TEODORO (ID_PPR_581), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- CHIESA SAN TEODORO (ID_PPR_240), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- NURAGHE SAN TEODORO (ID_PPR_3222), alla distanza di circa 1,80 km da T8;
- CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_583), alla distanza di circa 1,90 km da T8;
- NURAGHE PUMARI (ID_PPR_3219), alla distanza di circa 2,30 km da T8;

Comune di Bonnanaro:

- NURAGHE SA COLTE (ID_PPR_3232), alla distanza di circa 760 m da T4;
- CHIESA DI SANTA MARIA ISCALAS (ID_PPR_10132), alla distanza di circa 788 m da T4;
- CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_586), alla distanza di 1,05 Km T4;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- NURAGHE TAEDDAS (ID_PPR_3241), alla distanza di 1,15 km da T1;
- CHIESA DI SAN BASILIO (ID_PPR_587), alla distanza di circa 1,30 Km da T2;
- NURAGHE LUCAS (ID_PPR_3236), alla distanza di circa 1,30 km da T1;
- NURAGHE TZIU MARRAS (ID_PPR_3229), alla distanza di 1,50 km da T1;
- NURAGHE NIEDDU (ID_PPR_3238), alla distanza di 1,55 km da T3;
- VILLAGGIO MEDIEVALE ABBANDONATO DI NIGOR (ID_PPR_585), alla distanza di 1,55 km da T3;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3231), alla distanza di circa 1,75 km da T2;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3234), alla distanza di circa 1,95 km da T1;
- CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE (ID_PPR_588), alla distanza di circa 2,50 km da T4;
- CHIESA DI PERTUSOS (ID_PPR_584), alla distanza di circa 2,65 km da T4;
- NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI PERTUSOS (ID_PPR_241), alla distanza di circa 2,65 km da T4;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_3233), alla distanza di circa 2,70 km da T1;

Comune di Borutta:

- GROTTA BAU GRUTTA (ID_PPR_105), alla distanza di circa 820 m da T5;
- CHIESA DI SAN PIETRO DI SORRES (ID_PPR_5615) (già soggetto a D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987), alla distanza di circa 1,50 Km da T5;
- NURAGHE DE SA TANCA NOA (ID_PPR_3329), alla distanza di circa 1,90 km da T5;
- NURAGHE SU GIGANTE (ID_PPR_3468), alla distanza di circa 2,55 km da T5;

Comune di Thiesi:

- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4406), alla distanza di circa 1,90 km da T6;
- CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (ID_PPR_747), alla distanza di circa 2,15 km da T5;
- NURAGHE LARISTA (ID_PPR_4401), alla distanza di circa 2,70 km da T6;
- CHIESA DELLA MADONNA DI SEUNIS (ID_PPR_748), alla distanza di circa 2,75 km da T5;
- NURAGHE POSSILVA (ID_PPR_4405), alla distanza di circa 2,15 km da T5;
- NURAGHE TUCCORESI (ID_PPR_4411), alla distanza di circa 2,55 km da T5;

Comune di Siligo (Beni Copianificati ex art. 49 c. 2 delle NTA del PPR):

- SITO PLURISTRATIFICATO DI MONTE SANT'ANTONIO: comprende al suo interno i Resti archeologici di Monte Sant'Antonio (santuario nuragico) (DM del 12.01.1990), il Villaggio Medievale di Monte Sant'Antonio (DM del 12.01.1990) e il Nuraghe Su Cherchizzu, alla distanza di 1,90 Km da T1;
- NURAGHE SU LITTU O SU CHERCHIZZU (ID_PPR_4351) (presente anche D.M. 12.01.1990), alla distanza di circa 2,30 Km da T1;
- SANTUARIO NURAGICO DI MONTE SANT'ANTONIO (ID_PPR_4355), alla distanza di circa 2,40 Km da T1;

Comune di Torralba:

- NURAGHE ELIES (ID_PPR_4437), alla distanza di circa 1,80 km da T4;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4432), alla distanza di circa 2,05 km da T5;
- CHIESA DI SANT'ANDREA (ID_PPR_752), alla distanza di circa 2,30 km da T4;
- CHIESA DI SANT'ANTONIO (ID_PPR_751), alla distanza di circa 2,65 km da T5;
- NURAGHE S.N. (ID_PPR_4435), alla distanza di circa 3,00 km da T4.

Di seguito si elencano i beni più prossimi alle altre componenti dell'impianto, con relativa distanza da esse:

Ipotetico ampliamento SE "Ittiri":

- 1500 m circa da NURAGHE S'ELIGHE (ID_PPR_3735)
- 1800 m circa da NURAGHE LUROS (ID_PPR_3729)
- 1850 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3703)
- 1850 m circa da Nuraghe S.N. (ID_PPR_3702)
- 2100 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3740)
- 2100 m circa da CHIESA DI SAN LEONARDO DI GIUNCHI (ID_PPR_5626) (oggetto di D.M. del 20.06.1994)
- 2200 m circa da NURAGHE PLANU CODINAS (ID_PPR_3731)
- 2300 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3639)



- 2400 m circa da NURAGHE BADDECCA (ID_PPR_3723)
- 2700 m circa da NURAGHE DOMUS PABARAS (ID_PPR_3182)
- 2950 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DI COROS (ID_PPR_619)

Sottostazione Elettrica Utente (Bessude):

- 1600 m circa da NURAGHE PEDROSU (ID_PPR_3227)
- 3000 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI SA TANCA DE SU CRABI (ID_PPR_238)

Cavidotto e strade (alcuni tratti interessano direttamente aree tutelate):

- 80 m circa da NURAGHE RUNARA E INSEDIAMENTO (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 80 m circa da SITO ROMANO SU ALDOSU-RUNALA (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 130 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4406)
- 215 m circa da NURAGHE OZZASTRU (ID_PPR_3228)
- 215 m circa da NURAGHE RUNAGHE (ID_PPR_4409)
- 400 m da VILLAGGIO NURAGICO RUNARA (Sito n. 76 PUC Ittiri)
- 460 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO CANNISONES (ID_PPR_3225-5)
- 700 m circa da NURAGHE COLTE DE UNARI (ID_PPR_4408)
- 905 m circa da CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (ID_PPR_747)
- 920 m circa da NURAGHE E INSEDIAMENTO DI S'ENA 'E MESU O MURUIDDA (ID_PPR_3226-6)
- 950 m circa da NURAGHE FARRE (ID_PPR_3179)
- 1100 m circa da CHIESA DELLA MADONNA DI SEUINIS (ID_PPR_748)
- 1100 m circa da NURAGHE LARISTA (ID_PPR_4401)
- 1250 m circa da NURAGHE POSSILVA (ID_PPR_4405)
- 1250 m circa da TOMBA DEI GIGANTI BIGHINZA (ID_PPR_224)
- 1250 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4412)
- 1300 m circa da NURAGHE CRASTU (ID_PPR_3224)
- 1400 m circa da NURAGHE TUCCORESI (ID_PPR_4411)
- 1400 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI CORRAILE (ID_PPR_315)
- 1400 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4410)
- 1600 m circa da CHIESA DI SANTA MARIA DE NURAGHES (ID_PPR_582)
- 1650 m circa da DOMUS DE JANAS CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_3220)
- 1650 m circa da NURAGHE CUNZADU 'E CHEJA (ID_PPR_404)
- 1700 m circa da NURAGHE (E VILLAGGIO) DI CHEJA (ID_PPR_3223)
- 1750 m circa da NURAGHE CORONA ALTA (ID_PPR_3180)
- 1800 m circa da CHIESA DI SANTA BARBARA (ID_PPR_583)
- 1800 m circa da NURAGHE DE SA MURA (ID_PPR_4407)
- 1800 m circa da CHIESA DI SAN DEMETRIO (ID_PPR_746)
- 1800 m circa da DOMUS D JANAS DI BORGUSA (ID_PPR_495)
- 1800 m circa da CHIESA DI SAN BENEDETTO O SANTU ENEITTU (ID_PPR_5722) (oggetto di Decreto D.R. n. 22 del 06.11.2002)
- 1850 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4402)
- 2100 m circa da INSEDIAMENTO BESSUDE (ID_PPR_7)
- 2250 m circa da NURAGHE CORONEDDA (ID_PPR_3470)
- 2250 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_4404)
- 2450 m circa da NECROPOLI A DOMUS DE JANAS DI PUMARI (ID_PPR_239)
- 2500 m circa da DOMUS DE JANAS DI SA PERDAGIA (ID_PPR_496)
- 2600 m circa da CHIESA DI SAN TEODORO (ID_PPR_240)
- 2600 m circa da NECROPOLI INSEDIAMENTO DI SAN TEODORO (ID_PPR_581)
- 2600 m circa da NURAGHE SAN TEODORO (ID_PPR_3222)
- 2750 m circa da NURAGHE PUMARI (ID_PPR_3219)
- 3000 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3463)



- 3000 m circa da NURAGHE S.N. (ID_PPR_3467)

Alcuni dei manufatti di valenza storico culturale sopra elencati (nei comune di Ittiri e Siligo) risultano copianificati ai sensi dell'art. 49, c. 2 delle NTA del PPR ed in particolare il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (DB Mosaico BP 2820), distante 1,90 km dall'aerogeneratore T1; lo stesso sito risulta soggetto peraltro a vincolo archeologico diretto per il Nuraghe Su Cherkizzu o Su Littu con D.M. 12.01.1990 (codice BURAS 4351) e a vincolo paesaggistico per il Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (codice BURAS 4355).

Per quanto riguarda l'assetto paesaggistico ambientale ed in particolare i beni ex art. 143 del D.Lgs 42/2004 è da segnalare la presenza in adiacenza all'area su cui si estenderà l'impianto e nell'area vasta, di alcuni più significativi beni paesaggistici cartografati nel PPR:

- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. e) delle N.T.A.: la Grotta Sa Rocca Ulari a circa 1,20 km a sud degli aerogeneratori T4 e T5, nelle falde sud-orientali del Monte Pèlao (Comune di Borutta – SS – n.257 del Catasto delle grotte della Sardegna), la quale rappresenta una singolarità geologica rilevante anche dal punto di vista paesaggistico, che assume una grande importanza come una delle principali grotte di riproduzione della chiroterofauna della Sardegna e sede di movimenti migratori, tanto che il Comune di Borutta ne ha richiesto il riconoscimento come nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC); la Grotta di Monte Oe (a circa 4,50 km da T4 a sud est nel territorio di Torralba); la Grotta Su Bucu de Sos Ladros o Su Cunnu 'e S'acca (a circa 8,25 km da T2 ad est nel territorio di Mores); la Grotta di Stampu e Sas Fadas, la Grotta di Su Puttu Porchinu e la Grotta di Giuanne Fenu (tutte ad est nel territorio di Mores a circa 8,30 km da T1); la Grotta Sa Ucca 'E Puttuperi (a circa 9,40 km a nord est nel Comune di Ploaghe); la Grotta di Su Pertusu e la Grotta Su Coroneddu n. 1-2 (a nord della stazione "ittiri" nel Comune di Florinas, rispettivamente a 8,90 e 8,15 km); la Grotta Sa Funtana 'e Sa Figù, la Grotta de Su Iddighinzu, la Grotta di Monte Majore, la Grotta della Robba, il Riparone di Sa Caddina e la Grotta de Sa Pia Rosa (tutte a sud della stazione ad una distanza di circa 7 km nel territorio di Thiesi);

- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. f): il Monumento Naturale denominato "Crateri vulcanici del Meilogu Monte Annaru", situato a circa 7,10 km a sud dell'impianto;

- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. g): l'invaso artificiale del Bidighinzu, situato a circa 4,70 km ad ovest dell'aerogeneratore T6 e sovrapposto, nella sua fascia di tutela dei 300 m sempre indicata all'art. 17 della NTA del PPR, ad un buon tratto del cavidotto nei Comuni di Bessude e di Thiesi;

- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. h): il Riu Bidighinzu ed il Riu Matte de Sa Ua, attraversati dal cavidotto di connessione rispettivamente nel Comune di Thiesi e nel Comune di Bessude, compresa la fascia di tutela di 150 m da tali fiumi; il Riu Frida a sud dell'impianto a circa 1,25 km dall'aerogeneratore T5; il Riu Pischinas, sempre a sud dell'impianto a circa 1,75 km dall'aerogeneratore T5; il Riu Cabu Abbas, alla distanza di circa 2,50 km a sud dell'aerogeneratore T5; il Riu Pudidu, alla distanza di circa 4,40 km sud dell'aerogeneratore T5; il Riu Pizzinnu, alla distanza di circa 3,80 km ad est degli aerogeneratori T1, T2, T3 e T4; il Riu Nughes ed il Riu Funtana Janna, ad est dell'impianto, rispettivamente ad 1,15 km da T1 ed un 1,75 km da T1; il Riu s'Istrampu ed il Riu Mannu 701 a nord dell'impianto, rispettivamente a 3,00 km e 4,60 km da T1; il torrente Banzos a circa 1,10 km ad ovest dell'impianto; il Riu Minore, posto a circa 900 m dalla stazione "Ittiri"; il Riu Camedda, situato a circa 950 m dalla stazione "Ittiri"; il Riu Tortu prossimo al cavidotto di connessione (200 m circa) ed il Riu su Trainu de Letti, a circa 300 m dall'elettrodotta;

- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. k): l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, a circa 2,80 km a nord ovest dell'impianto; l'area a gestione speciale Ente Foreste "Monte Traessu" a sud ovest dell'impianto (a circa 7,85 km dall'aerogeneratore T5), che si estende nei Comuni di Mara, Cossoine e Giave. Ulteriori aree di interesse naturalistico presenti nell'area vasta sono: l'oasi permanente di protezione faunistica "Monte Arana" a circa 1,70 km ad est di T4 nel territorio di Bonnannaro; l'oasi permanente di protezione faunistica "Puttu Ruiu" in prossimità dell'area di progetto (1,55 km dal cavidotto di connessione tra i comuni di Thiesi, Giave e Cheremule); l'oasi "Monte Cuccuruddu" a circa 1,80 km dal cavidotto, principalmente situata nel Comune di Cheremule; l'oasi "Monte Lachesos", a circa 6,70 km ad est di T1 e l'oasi "Sadde Manna" a circa 4,00 km ad est del cavidotto di connessione e a nord dell'impianto, nei territori tra Banari e Siligo. Il territorio in esame risulta inoltre caratterizzato da fenomeni di formazione di stagni temporanei mediterranei, che rappresentano habitat umidi tutelati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE tipici della zona del Meilogu.



- i beni di cui all'art. 17, c.3, lett. l): l'albero monumentale di *Quercus pubescens* Willd (Roverella di circa 625 cm di diametro) presente nel territorio di Cheremule a circa 8,40 km dall'impianto, tutelato con Decreto Dipartimentale n. 5450 del 19.12.2017; l'albero monumentale di *Quercus suber* L. (Sughera) presente nel territorio di Mores a circa 6,90 km dall'impianto, tutelata con Decreto Direttoriale n. 661 del 09.08.2018 e vari alberi monumentali presenti nel Comune di Ardara (*Olea europaea* subsp. *Oleaster* - Olivastro - e tre *Quercus suber* L. - Sughere -) ad una distanza di circa 8,30 km a nord est dell'impianto.

Tra gli ulteriori beni paesaggistici con valenza ambientale ricadenti nelle aree interessate dal progetto si riscontrano territori di cui all'art. 17, c.4, lett. a) identificati dal PPR come aree "bosco", di notevole pregio naturalistico: in corrispondenza di alcuni tratti di passaggio del cavidotto di collegamento con la stazione RTN "Ittiri" e nella cornice di coronamento del tavolato presso cui è prevista la collocazione degli aerogeneratori in progetto. Inoltre: in prossimità dell'aerogeneratore T5 è presente la perimetrazione di un'area percorsa dal fuoco nel 2011 con soprassuolo "bosco" e "pascolo"; una parte del cavidotto risulta conterminare ad un'area percorsa dal fuoco nel 2013 con soprassuolo "pascolo"; tre tratti del cavidotto lambiscono aree percorse da fuoco con soprassuolo "bosco", "pascolo" e "altro" nel 2014; un altro tratto di cavidotto, prossimo alla SE di Bessude, risulta conterminare alla perimetrazione di un'area percorsa da fuoco nel 2017, con soprassuolo "pascolo"; infine intorno alla stazione è presente una vastissima area percorsa dal fuoco nel 2009 con soprassuolo "bosco" e "pascolo". Tutte queste aree sono soggette alle restrizioni dell'art. 10, c.1, della L. 353/2000 *"le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni"*.

Inoltre l'impianto risulta sovrapposto ad un'altra area naturale protetta rappresentata dal sistema regionale dei parchi di cui all'art. 17, c.4, lett. b): il monumento naturale "Monte Pèlao" (facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici denominati "Crateri Vulcanici del Meilogu"), individuato ai sensi della L.R. 31/89 ed istituzionalmente tutelato dal PPR, alla cui perimetrazione, dal database di Sardegna Geoportale, sembrerebbero sovrapporsi gli aerogeneratori T6 e T7, oltre alla viabilità e ai cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori T5, T6, T7 e T8 e verso la stazione elettrica; il monumento naturale sito nel Comune di Thiesi, contermina al cavidotto di connessione; due monumenti naturali situati rispettivamente nel Comune di Siligo e nel Comune di Ploaghe, ad una distanza di circa 6,50 km e 8,60 km a nord dell'impianto.

Vi è da rilevare, sempre in merito all'aspetto paesaggistico-ambientale, in relazione alle aree di Rete Natura 2000, che il Comune di Banari, insieme al Comune di Bessude, ha avviato il processo di istituzione di una Z.P.S., a breve distanza dall'area di localizzazione dell'impianto eolico, quale sito di nidificazione dell'Aquila Reale. Ancora in merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000, la zona di intervento è collocata in posizione centrale rispetto alle seguenti aree tutelate: due Z.P.S. (zone a protezione speciale), quali "Campu Giavesu" a 6,30 km di distanza e la "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a 7,90 km di distanza; un'area SIC (siti di interesse comunitario) "Sa Rocca 'e Ulari" nel Comune di Borutta ad una distanza di circa 1,25 km dal sito ed una Zona I.B.A. (Important Bird and Biodiversity Areas) tutelata anche come ZSC (zona speciale di conservazione): "Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri", ad una distanza di circa 8,00 km dall'impianto.

Si segnala inoltre che l'impianto ricade nella Home Range (con raggio superiore a 35 km) del Grifone presente nel territorio con una folta colonia, l'unica naturale presente in Italia, ed in particolare nel suo habitat di alimentazione e di riproduzione storica.

In merito all'assetto storico-culturale si evidenzia la presenza nell'area interessata dall'impianto e dalle opere connesse di numerosi beni identitari, quali edifici rurali tradizionali, neviere, muretti a secco, ovili, antichi fontanili, tafoni, case cantoniere, strade storiche.

In relazione all'assetto insediativo, l'intervento in progetto ricade in area non urbanizzata, ma proprio in prossimità del sito sono presenti i *Nuclei di antica e prima formazione* (centri matrice) di: Bonnanaro (900 m circa ad est rispetto all'aerogeneratore T4); Bessude (a circa 920 m a nord ovest dell'aerogeneratore); Borutta (a circa 1,00 km a sud dell'aerogeneratore T5); Thiesi (a circa 1,80 km a sud ovest dell'aerogeneratore T6 e a 260 m dal cavidotto); Torralba (a circa 2,40 km a sud est dell'aerogeneratore T5); Siligo (a circa 3,20 km a nord dell'aerogeneratore T8); Cheremule (a circa 3,20 km a sud ovest dell'aerogeneratore T5) e Banari (a circa 4,20 km a nord ovest dell'aerogeneratore T8).



B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze, oltre ai beni culturali di interesse archeologico già citati nella sezione relativa al patrimonio archeologico, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale.

Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici oggetto di Decreto di dichiarazione di interesse culturale:

- nel Comune di Bonnanaro:

- Casa marchionale (D. n. 195 del 03.12.2012) a 900 m da T4;

- nel Comune di Borutta:

- Chiesa di San Pietro di Sorres (D.M. del 24.02.1986 e D.M. del 03.10.1987) a 1,50 Km da T5;

- nel Comune di Thiesi:

- Chiesa di S. Benedetto (D.D.R. n. 22 del 06.11.2002) a circa 2 Km dall'area di impianto;
- Ex Cassa comunale di Credito agrario (D. n. 19 del 16.03.2009) a 1,80 Km dall'area di impianto;

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);
- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. n. 12 del 13.02.2008);
- Immobile in via Marongiu (D. n. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Ittiri:

- Chiesa di N.S. di Paulis (D.M. del 22.07.1978);
- Casa Liberty (D.M. del 23.01.1995);
- Ex Monte Granatico (D.M. 142 del 24.11.2006).

- nel Comune di Florinas

- Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994)

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento o nelle aree direttamente contermini. A breve distanza, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono presenti: Chiesa di S. Maria di Bubalis (Chiesa di Nostra Signora di Mesu Mundu), Chiesa di San Vincenzo Ferrer, Chiesa di Santu Leonardo, Chiesa di San Basilio, Chiesa Sant'Arvara, i ruderi della Chiesa di Santa Maria a Bonnanaro, Chiesa di S. Croce a Bonnanaro, Chiesa di Santa Rughe, Chiesa di S. Antonio a Torralba, i ruderi della Chiesa di San Giorgio, Chiesa di S. Antonio, Chiesa della Madonna di Seunis, Chiesa di Santu Giuanne, i ruderi della Chiesa di S. Sistu, Chiesa di S. Barbara, Chiesa di Santa Maria a Bessude, Chiesa di San Demetrio, Chiesa di San Teodoro, Chiesa di Santa Maria de Nuraghes, Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa di sant'Andrea, Cantoniera Monte Santo, Funtana Calchinada, Funtana 'e Altu, Funtana Sunighe, Funtana s'Abbardorzu, Funtana de Bidda Noa, Funtana s'Abba Uddi, , Funtana de Ciddi, Funtana s'Adde, Funtana Janna, Funtana Manna, Funtana Binzighedda e Funtana Iscala 'e Rena e Funtana 'e Thiesi; e infine nell'intorno del cavidotto di connessione si trovano: Chiesa di Nostra Signora di Coros, Mulinu Mesu 'e Rios, Funtana s'Attoas, Funtana Ortas, Funtana de Funari, oltre ad altre numerose fonti e ai numerosi beni architettonici tutelati ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004 ricompresi all'interno dei centri abitati.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:



La proposta del parco eolico in progetto, così come descritta e rappresentata negli elaborati grafici e descrittivi presentati dalla società proponente, mostra evidenti carenze progettuali che denotano una insufficiente conoscenza e analisi dei territori su cui si vorrebbe realizzare l'intervento di notevoli dimensioni e di rilevante impatto territoriale, senza adeguata considerazione delle criticità determinate da un contesto di particolare sensibilità paesaggistica come quello in esame, all'interno di un'area di interesse naturalistico (Sistema regionale dei Parchi) e individuata dalla L.R. 31/89 come Monumento Naturale "Monte Pèlao", sebbene non ancora istituito formalmente, facente parte del sistema dei cinque crateri vulcanici identificati nel Monumento Naturale denominato "Crateri Vulcanici del Meilogu", che di fatto delineano una singolare testimonianza della storia geologica sarda di rilievo paesaggistico-culturale perché identificano marcatamente i luoghi e consentono di comprendere l'evoluzione del paesaggio mediante particolarità geomorfologiche che configurano un contesto unico e suggestivo e di alto valore simbolico per la regione storica del Meilogu: la viabilità ed i cavidotti di connessione dell'impianto si sovrappongono infatti alla colata lavica e alle testimonianze dell'attività vulcanica, ma anche gli stessi aerogeneratori T6 e T7, sulla base delle sovrapposizioni dell'impianto sul database di Sardegna Geoportale, risulterebbero essere sovrapposti al bene ambientale con valenza paesaggistica; tale presupposto ostativo viene riconosciuto dalla società proponente, la quale però asserisce che "si tratta di un'area individuata come monumento naturale che ad oggi non risulta essere istituita; pertanto non si riscontrano elementi ostativi a riguardo" (pagg. 82-83 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8) e di conseguenza non valuta nella documentazione progettuale gli impatti fisici e percettivi conseguenti a tale sovrapposizione e la forte interferenza delle otto pale eoliche da 230 metri di altezza sugli iconici profili dei tavolati e dei crateri vulcanici.

Come già indicato nel paragrafo precedente B.1.1.d, si evidenzia inoltre la non conformità del progetto a tutte le NTA del P.P.R. sopra richiamate, in particolare per quanto concerne l'ubicazione delle opere (alcuni aerogeneratori, tratti di cavidotti, tratti di strade) in corrispondenza delle componenti del paesaggio con valenza ambientale (aree seminaturali, naturali e subnaturali ed aree agroforestali) individuate e normate dal PPR, che ne pregiudicherebbero le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione di paesaggi di particolare pregio e avrebbero come risultato quello di sottrarre, snaturare e artificializzare il suolo agricolo e naturale. Si evidenzia in merito anche il fatto che tratti del cavidotto di connessione lambiscano o interessino direttamente terreni ricadenti proprio in soprassuolo "bosco", di notevole pregio naturalistico, ma anche in prossimità dell'aerogeneratore T5, in generale nei versanti che circondano l'altopiano presso cui dovranno essere posizionate tutte le turbine, così come in prossimità della stazione "Ittiri". Anche su tale punto la società proponente esclude "interazioni tra le opere e aree a copertura boscata" (pagg. 81 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), evitando dunque ulteriori analisi sulle alterazioni prodotte sulle componenti ambientali del paesaggio.

La società proponente afferma che "nessun aerogeneratore in progetto, né la viabilità di servizio o la prevista stazione elettrica ricadono entro aree tutelate paesaggisticamente" e che "rispetto agli elettrodotti interrati – localmente interferenti con aree tutelate paesaggisticamente – nel rilevare che trattasi di opere che non modificano lo stato dei luoghi né determinano variazioni delle condizioni d'uso, può riconoscersi la rilevanza pubblica e sociale delle opere" (pag. 77 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), giustificando dunque le sovrapposizioni delle opere accessorie ai beni paesaggistici tutelati con la rilevanza pubblica e sociale che ne deriva (ma senza descrivere gli interventi da realizzare ed eventuale eliminazione della vegetazione per scavi, ecc.), per poi asserire in maniera contraddittoria rispetto a quanto dichiarato precedentemente che "le installazioni eoliche e le opere accessorie si collocano interamente all'esterno del buffer di 100 m da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal PPR (...) nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela" (pag. 79 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8) e ancora che "gli interventi in progetto non interessano aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del Codice Urbanistico" (pag. 81 - Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale_FORI-BE-RA4): questa Soprintendenza ha potuto invece riscontrare numerosi interessamenti diretti, seppur principalmente riguardanti opere accessorie e di connessione, con beni paesaggistici (sia archeologici che architettonici) per i quali dunque non sono state analizzate nel progetto le interazioni derivanti dall'introduzione dell'impianto in un contesto paesaggistico ricco di elementi caratterizzanti, in evidente contrasto con le norme del D.lgs 42/2004 e con le N.T.A. del PPR, che richiedono invece azioni di



conservazione e tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie e che, all' art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione, prescrivono che: "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico"; in particolare si evidenzia che:

- come esplicitato nel punto B.1.1.b, l'impianto attraversa alcune aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 (il cavidotto di connessione risulta infatti sovrapposto: alla fascia di salvaguardia di 300 m dal Lago Bidighinzu; al Riu Bidighinzu e alla relativa fascia di salvaguardia di 150 m ed inoltre l'area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. i), il cratere vulcanico del Monte Pèlao (come si evince anche nell'elaborato Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica - Areale di massima attenzione 1 10.000_FORI-BE-RA8-1b); in relazione a quest'ultimo, considerata la sovrapposizione, nella cartografia di progetto, all'area tutelata del tracciato della viabilità e la contiguità con la prevista collocazione degli aerogeneratori T6 (circa 20 m), T7 e T8 (circa 80 m), si dovrebbe accertare esattamente l'interferenza di tutte le opere (comprese piazzole, plinti di fondazione, aree di cantiere, viabilità di collegamento) con il perimetro dell'area di tutela paesaggistica;

- come dichiarato nell'ALLEGATO A-BA - Area Funzionale Patrimonio Archeologico, l'elettrodotto di connessione alla SE "Ittiri" risulta evidentemente sovrapposto ad alcuni beni archeologici dichiarati di interesse culturale (beni paesaggistici ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera m) e alla perimetrazione di tutela dei 100 m di alcuni beni paesaggistici di matrice archeologica (art.143 del D.lgs 42/2004 e art.49 delle N.T.A. del P.P.R.), per quanto la stessa perimetrazione non sia stata rappresentata graficamente nella documentazione progettuale, ed in particolare per i seguenti beni: la Tomba dei Giganti di Baddju Pirastru (cavidotto ad 1 metro dal bene); il Dolmen di Runara, il Nuraghe Pittigheddu ed il Nuraghe Sa Coa 'e Sa Femina (già vincolati con D.M. 29.05.63 e contermini al cavidotto); il Nuraghe e l'insediamento di Runara (individuati nel PUC di Ittiri e distanti circa 80 m dal cavidotto) ed il Sito Romano Su Aldosu – Runala (cartografato nel PUC di Ittiri con delimitazione dei perimetri di tutela integrale e condizionata e distante circa 80 m dal cavidotto);

- come evidenziato nel punto B.1.1.e, l'elettrodotto di connessione attraversa alcune aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del PPR (la fascia di tutela dei 300 m dal Lago Bidighinzu; il Riu Bidighinzu e la relativa fascia di tutela di 150 m ed il Riu Matte de Sa Ua con relativa fascia di tutela).

Per tali opere che determinano interferenze dirette sulle aree tutelate dei beni paesaggistici deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, a tal fine dovrebbero essere dettagliatamente descritti e illustrati graficamente gli interventi da realizzare, compresi i cavidotti interrati, con esatta indicazione della localizzazione, dell'ampiezza dello scavo e degli ingombri delle aree di cantiere, dell'eventuale posizionamento di pozzetti di ispezione, ecc., con particolare riferimento agli interventi sull'assetto vegetazionale che possano determinare la modifica dello stato dei luoghi. Considerata la natura dei vincoli e l'alta sensibilità delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda i beni paesaggistici di natura archeologica, non potrebbe essere espresso parere favorevole, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, anche per soli scavi e opere che possano comunque incidere sugli assetti vegetazionali e determinare la compromissione degli elementi caratterizzanti l'attuale contesto, con compromissione degli aspetti qualitativi del paesaggio conseguenti all'estirpazione della vegetazione esistente.

Per quanto riguarda il bene paesaggistico costituito dal cono vulcanico, la cui area di tutela, così come individuata e cartografata nel P.P.R, coincide con la struttura morfologica esterna, intesa come il rilievo frutto dell'accumulo dei materiali espulsi durante le fasi eruttive, la viabilità e almeno uno degli aerogeneratori e delle opere correlate sembrano interessare il perimetro dell'area tutelata e nel caso tale circostanza fosse confermata si esclude che per tali opere possa essere espresso parere favorevole ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

In prossimità del sito, entro il raggio di tre chilometri dall'area dell'impianto, è da rilevare la presenza di numerosi beni culturali, archeologici e architettonici, elencati ai paragrafi precedenti (ad es. Cattedrale romanica di San Pietro di Sorres a 1,5 Km, Chiesa di Santa Barbara a 1 Km, Chiesa di Santa Maria Iscalas a 788 m, Chiesa di San Basilio a 1,3 Km), che, ai sensi del D.lgs 199/2021, determina la non idoneità delle aree individuate per la realizzazione delle opere in progetto. Ulteriore elemento di insuperabile criticità dell'intervento in esame è dato dall'interferenza di elementi tecnologici fuoriscala e di forte dissonanza sulle visuali consolidate godibili dai beni sull'area di contesto e dai tanti punti panoramici verso i beni culturali



stessi, dalla soluzione di continuità che la selva di aerogeneratori determinerebbe nel sistema di relazioni, visive e funzionali, tra i beni stessi, e dalla pesante alterazione delle stratificazioni fisiche, antropiche, storiche e sociali di un'area di altissima valenza paesaggistica, culturale e identitaria. A fronte di tali evidenti criticità, nel progetto non sono stati indagati i rapporti e le interrelazioni tra il nuovo intervento ed i numerosi beni tutelati presenti nell'area di buffer presa in considerazione negli stessi documenti di progetto (Carta dei dispositivi di tutela paesaggistica - Areale di massima attenzione 1 10.000_FORI-BE-RA8-1a/1b/1c/2a/2b/2c). Peraltro nell'Avviso Pubblico di presentazione del progetto la società proponente afferma che *"- il sito non è prossimo a parchi archeologici o strettamente contermini ad emergenze di rinomato interesse culturale, storico e/o religioso"* (pag. 83 - Analisi di inserimento paesaggistico_FORI-BE-RA8), contrariamente a quanto emerge dalle fotosimulazioni (Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo-Aree di massima attenzione_FORI-BE-RA8-13a-b-c) prodotte, che mostrano in maniera evidente il forte impatto dell'impianto da punti di scatto corrispondenti alle numerose emergenze archeologiche presenti nell'intorno del sito, a dimostrazione sia della presenza in prossimità del luogo interessato di numerosi beni paesaggistici e culturali, seppur siano presi a riferimento quasi esclusivamente quelli di matrice archeologica, e sia del fatto che nelle relazioni progettuali è stato omesso e negato quanto risulta evidente dalle tavole grafiche e dalle fotosimulazioni basate sul rilievo fotografico della realtà.

Inoltre, in merito alla visibilità del progetto da punti di osservazione di interesse paesaggistico accessibili al pubblico, come già specificato nel precedente punto B.1.1.a, sono presenti nel contesto di riferimento due aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'ex art. 136, lett. d) del D.Lgs 42/2004 dalle quali è possibile godere di visuali panoramiche di notevole suggestione: il belvedere di Siligo (area di Su Runaghe) e il vincolo panoramico apposto nel comune di Giave per la zona a valle della strada comunale San Cosimo, che risulta particolarmente rilevante in quanto da tale area panoramica risulterebbe chiaramente percepibile il parco eolico, con la compromissione della visuale panoramica tutelata, determinata dall'introduzione di elementi dissonanti nel contesto territoriale rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal decreto stesso (*"un quadro naturale (...) dai quali si può godere la magnifica visuale di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da colli, colline, e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani tra le quinte rocciose"*).

Peraltro, nella proposta progettuale, l'impatto visivo e percettivo sono stati riconosciuti di preminente interesse ai fini della valutazione di impatto ambientale, infatti a pag. 25 dell'elaborato Studio di impatto ambientale - Premessa_FORI-BE-RA1 si asserisce che *"è innegabile come l'aspetto correlato alla dimensione estetico-percettiva assuma preminente rilevanza (...) Di fatto, dunque, i confini dell'ambito di influenza diretta dell'opera possono farsi ragionevolmente coincidere con il campo di visibilità dell'intervento"*. L'area vasta presa in considerazione nel progetto riguarda un "buffer zone" di circa 20 km, ai fini dell'analisi dell'intervisibilità dell'impianto, dell'interferenza visiva e della correlazione tra impianto proposto e le preesistenze, pertanto, sulla base delle peculiarità geomorfologiche del contesto, il bacino visivo abbraccia le aree delle piane di Chilivani e Ozieri, gli altipiani di Bonorva e Campeda ed i rilievi prossimi a Macomer, ma in realtà l'analisi del territorio condotta su larga scala si limita sostanzialmente ad una descrizione generica del paesaggio, senza adeguati approfondimenti inerenti gli aspetti percettivi in riferimento ad un territorio con una visuale scenica così ampia, evidente invece dalle fotosimulazioni che rendono chiaramente l'ampiezza visiva dai centri urbani, anche più distanti, verso l'impianto, e pongono in evidenza le criticità derivanti dalla costante visibilità dell'impianto da qualsiasi punto indagato, sia nelle viste di dettaglio che nelle viste panoramiche, e dagli effetti percettivi all'interno del bacino visivo, che mostrano la forte estraneità e dissonanza degli aerogeneratori e delle opere connesse con le peculiarità e la qualità paesaggistica del territorio di riferimento alle differenti scale di osservazione. L'impianto comporterà dunque rilevanti effetti negativi di alterazione visivo-percettiva sul territorio in esame, in quanto risulterà visibile quindi non solo nelle immediate vicinanze ed in particolare dai centri abitati che incorniciano l'impianto (Bonnano, Siligo, Bessude, Thiesi e Borutta) ma anche a grandissima distanza da molteplici punti di vista su una grande porzione del territorio del nord Sardegna, fino ai comuni di Bonorva, Ozieri e Florinas, nonché da beni puntuali di spiccato valore storico culturale per i quali si determinerebbe un effetto di decontestualizzazione, tra questi: il Nuraghe Santu Antine di Torralba, la Chiesa di San Pietro di Sorres e la Chiesa di Santa Maria di Bubalis (o Mesu Mundu), di cui non si fa neanche menzione negli elaborati progettuali.



L'impatto immediatamente riscontrabile osservando il paesaggio in esame, anche dalle stesse fotosimulazioni allegate al progetto, riguarda inoltre l'alterazione delle componenti ambientali del paesaggio conseguente all'installazione di opere "ciclopiche" in evidente contrasto con la scala di natura: gli aerogeneratori in progetto sono stati infatti previsti con una significativa altezza (230 m e posti ad una quota elevata), per i quali la stessa società proponente, nella tabella riassuntiva degli impatti (pagg. 9 e 10 dell'elaborato Studio di impatto ambientale - Quadro riassuntivo degli impatti attesi_FORI-BE-RA5) riconosce l'alto impatto negativo sia per quanto concerne la percezione visuale sia per quanto riguarda le tessiture territoriali storiche ed il patrimonio identitario; dunque la tipologia e l'elevata altezza delle turbine modificherebbero in misura percepibile il paesaggio con elementi estranei ed incongrui in rapporto alla scala di natura e al carattere sedimentato del luogo, visibili anche da lunghe distanze, in grado di alterare negativamente la percezione delle visuali non solo sul paesaggio naturale, agropastorale, storico e identitario circostante ma anche di appiattare le attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito, che sono l'elemento morfologico caratterizzante del paesaggio collinare in argomento, connotato in tale area dalle formazioni di origine vulcanica paesaggisticamente rilevanti. In merito, si sottolinea infatti l'alterazione visiva da e verso il Monte Pèlao, da salvaguardare nell'insieme (non limitandosi al solo cono effusivo di Monti Mannu) considerandolo come appartenente al complesso delle formazioni vulcaniche del Meilogu (Colle Santu Bainzu, Monte Pèlao, Monte Pubulena, Monte Ruju e Monte Annaru), quali elementi identificativi e distintivi del territorio anche unitamente al vicino rilievo del Monte Santo di Siligo, che forma con esso un'unità paesaggistica riconoscibile come elemento che caratterizza, qualifica e identifica il paesaggio. Le otto pale eoliche da 230 metri di altezza collocate sull'altopiano basaltico, a circa 630 m. di altitudine, intorno al cono vulcanico la cui altezza massima raggiunge i 730 metri, supererebbero l'altezza dello stesso edificio vulcanico, pertanto l'inserimento dell'impianto in tale contesto produrrebbe una modifica dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, relativo all'alterazione dello skyline naturale, comprometterebbe la visuale consolidata che rappresenta il simbolo stesso del territorio e una delle maggiori attrazioni turistiche, visibile e riconoscibile a molti chilometri di distanza.

Inoltre la realizzazione di un impianto tecnologico di tale dimensione e incombenza in un altopiano scarsamente antropizzato ed utilizzato principalmente per attività agricole e di allevamento comporterebbe anche radicali stravolgimenti dell'assetto insediativo, economico-produttivo ed ambientale dell'area, e comporterebbe la sua trasformazione in un paesaggio di carattere preminentemente industriale. Vi è da aggiungere inoltre che le opere necessarie per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto andrebbero ad incidere sulla struttura viaria esistente e sugli ambienti ad essa finitimi, attraverso la modifica e l'allargamento dei tracciati viari esistenti in gran parte delimitati da muri a secco (elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO), che verrebbero inevitabilmente rimossi, la rimozione o copertura dell'antico piano stradale che in alcuni casi è scavato nella roccia o costituito da selciato storico (in alcuni casi si tratta di tracciati storici con alto valore paesaggistico, come le strade storiche che risalgono i versanti del Monte Pèlao) e lo sfalcio ed il taglio della vegetazione arborea esistente. L'impatto sul paesaggio agropastorale e sul contesto culturale, storico e identitario di grande pregio e suggestione, a cui la stessa società proponente fa riferimento ad esempio mostrando anche fotograficamente i numerosi muretti a secco in prossimità degli aerogeneratori in Località Sas Funtaneddas nei territori dedicati al pascolo (pag. 23 Studio di impatto ambientale - Premessa_FORI-BE-RA1), e le trasformazioni che sarebbero determinate dall'esecuzione delle opere previste, sono comunque evidenti a chiunque abbia conoscenza del territorio e abbia potuto fruire del ricco patrimonio culturale presente nell'area.

Le forti criticità relative alle trasformazioni del territorio sono determinate, oltre che dagli aerogeneratori, dal complesso di tutte le opere in progetto: piazzole, aree di manovra e viabilità, strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti che interferirebbero irreversibilmente con l'utilizzo agro-pastorale a cui verrebbero restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, e anche dal volume della nuova Sottostazione elettrica utente e dal notevole volume della SE RTN "Ittiri" (soprattutto se considerata nell'insieme di tutti i futuri ampliamenti in previsione, connessi ad altri impianti eolici), che, come rappresentati nel progetto, costituiti da prefabbricati industriali, appaiono del tutto privi di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto, in particolare in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR per la realizzazione di nuovi volumi in agro. Sono ancora da considerare le



gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna, per i quali la presenza di aerogeneratori di grande taglia rende impossibile l'intervento di spegnimento con mezzi aerei: qualora venisse realizzato l'impianto eolico sarebbe necessaria la predisposizione di idonee opere di protezione dalla propagazione delle fiamme, quali, ad esempio, adeguate fasce parafuoco e vasconi per la riserva idrica, opere non previste nel progetto che dovrebbero essere invece ricomprese tra gli interventi oggetto di valutazione di compatibilità paesaggistica, considerate le ulteriori modificazioni che potrebbero determinare sullo stato dei luoghi e in particolare sulla vegetazione.

Non si possono trascurare inoltre gli effetti cumulativi che deriverebbero dalla presenza nello stesso ambito territoriale di tutti gli impianti proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, comprensivi di tutte le opere correlate sopra elencate, al fine della valutazione finalizzata alla salvaguardia dei valori del paesaggio, di una complessiva valutazione di consumo di suolo, compromissione delle visuali panoramiche, perdita di naturalità e impatti su specie arboree di pregio e sul patrimonio culturale. Negli elaborati progettuali è presente esclusivamente una rappresentazione grafica (Impianti in relazione visiva con l'impianto in progetto_FORI-BE-RA15-1) degli impianti esistenti in un bacino visivo di 25 km e nell'area di intervisibilità potenziale di 35 km: sono stati individuati rispettivamente 3 impianti e 5 impianti; ne consegue che, visti i numerosi impianti proposti e citati nel successivo punto B.2.1.b, molti dei quali contigui o posizionati su territori confinanti tra loro, nella stessa regione storica del Meilogu, l'impatto della realizzazione del presente impianto eolico su un ambito territoriale ristretto risulterebbe ulteriormente amplificato e non sarebbe in alcun modo assorbibile dal contesto paesaggistico di riferimento. Infatti, nell'area vasta in esame, caratterizzata sino ad oggi dall'uso agricolo, è in atto una diffusione sempre più elevata di altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da una parte occupanti elevate estensioni pianeggianti (impianti fotovoltaici) e dall'altra occupanti crinali e pianori (impianti eolici), molti ancora in corso di autorizzazione, che, con la loro presenza sempre più massiva e invasiva, stanno portando a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla cancellazione dei paesaggi rurali, in antitesi alle disposizioni comunitarie.

Benchè si rilevi nel progetto una insufficiente e inefficace indicazione di misure di compensazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che criticità quali quelle fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di così grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano in alcun modo mitigabili o compensabili. Peraltro le opere di mitigazione indicate nella documentazione di progetto (Interventi di mitigazione e recupero ambientale_Particolari costruttivi_FORI-BE-TC15), come il ripristino di siepi e la realizzazione di nuovi muretti a secco (peraltro in assenza dei necessari relativi elaborati progettuali), non preserverebbe gli elementi originali dell'identità storica del territorio e difficilmente elementi nuovi, seppur confusi nella continuità strutturale e cromatica con il resto del territorio, garantirebbero la conservazione della forma spontanea e naturale della macchia mediterranea (per le siepi) e garantirebbe l'utilizzo delle tecniche tradizionali (per i nuovi muretti a secco).

Si ritiene quindi che le forti criticità sopra segnalate non sarebbero in alcun modo superabili o attenuabili mediante le misure di mitigazione e compensazione previste in progetto, evidenziando una totale approssimazione della proposta progettuale, estranea quindi ad una vera programmazione tesa alla Transizione Energetica nel rispetto delle Linee Guida Nazionali (DM 10 Settembre 2010) in particolare per gli impatti sulle componenti paesaggio e sul patrimonio culturale.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Attualmente sono sottoposti a VIA numerosi impianti eolici nell'area vasta di progetto:

- l'impianto eolico denominato "Monte Pèlau" (ID 9295) da realizzarsi nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS), presentato dalla società IVPC Power 8 S.p.A., localizzato nella medesima area dell'intervento in progetto;



- l'impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" (ID 8052) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Putifigari (SS), presentato dalla società Hergo Renewables S.p.A.;
- l'impianto eolico (ID 7586) da realizzarsi nel Comune di Ossi (SS), proponente GRV Wind Sardegna 3 S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Su Sassittu" (ID 8143) da realizzarsi nei Comuni di Chiamonti, Ploaghe e Codrongianos (SS), proposto dalla società WPD Su Sassittu S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Bentu" (ID 9100) da realizzarsi nei Comuni di Thiesi ed Ittiri (SS), presentato dalla società Bentu Energy S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Monte Rosso" (ID 9296) da realizzarsi nei Comuni di Putifigari e Ittiri (SS);
- l'impianto eolico denominato "Sa Costa" (ID 8944) da realizzarsi nei Comuni Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS), presentato dalla Soc. Ven. Sar. S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Mistral" (ID 8783) da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS), presentato dalla società Mistral Wind Energy S.r.l.;
- l'impianto eolico denominato "Aregu" (ID 9283) da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS), presentato dalla società Aregu Wind S.r.l.

Risultano inoltre pendenti le seguenti istanze sottoposte a P.A.U.R.:

- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri, località "Giundali", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 5/21);
- progetto per la realizzazione di un aerogeneratore sito nel Comune di Ittiri (SS), località "Ros De Porru", proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (ID PAUR 11/21);
- progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Sa Silva" composto da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Bessude e Banari (SS), proposto da IVPC POWER 8 S.p.A. (stessa società del progetto in esame), attiguo all'area di intervento (ID PAUR 01/23).

Inoltre, è già presente a 9,70 km dall'area, così come segnalato nel database del Geoportale Sardegna, l'impianto di "Florinas" realizzato nel 2004.

Peraltro, per i seguenti impianti: eolico denominato "Mistral", eolico denominato "Aregu" ed eolico denominato "Bentu", tutti situati ad ovest del parco eolico in esame, sono già stati espressi dalla scrivente Soprintendenza pareri negativi in relazione alla compromissione delle caratteristiche del paesaggio di riferimento, che presenta analogie con quello in esame, ed alcuni degli impianti in corso di istruttoria nell'area oggetto di intervento sarebbero prossimi se non quasi in sovrapposizione a quello in esame e pertanto non realizzabili simultaneamente, tra cui: l'impianto eolico denominato "Monte Pèlau" presentato dalla società IVPC Power 8 S.p.A., localizzato nella medesima area di intervento del presente progetto ed il parco eolico denominato "Sa Silva" presentato dalla stessa società proponente (IVPC Power 8 S.p.A) sottoposto a P.A.U.R. e proposto ad una distanza di circa 2 km dal sito in esame nei Comuni di Bessude e Banari.

Occorre segnalare quanto già evidenziato dalla RAS – Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in merito alla presenza di precedenti pareri negativi di compatibilità ambientale espressi dalla Regione Sardegna (con parere negativo anche di questa Soprintendenza) rispetto a proposte progettuali analoghe a quella in esame per tipologia di intervento, areale coinvolto e criticità, ed in particolare l'impianto eolico in Loc. Monte Pelao proposto da Edison Energie Speciali S.p.A. e diniegato con Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014 per le numerose criticità connesse alla scelta dell'ubicazione sull'altopiano del Monte Pèlau, quale sito di notevole pregio e sensibilità naturalistica e paesaggistica; in particolare nella Deliberazione si legge *"sono stati rilevati forti impatti visivi e paesaggistici (...) per la collocazione dell'impianto su un sito visibile a notevole distanza, proposto per le sue peculiarità come Monumento Naturale dalla L.R. n. 31/1989 (...) criticità legate agli impatti delle opere di connessione, nonché alla viabilità, che incrementano in modo significativo gli impatti negativi sul suolo, sulla morfologia, sul paesaggio rurale e sulla vegetazione", "sovrapposizione delle opere alle testimonianze dell'attività vulcanica (...) il Monte Pèlau è l'elemento morfologico (la "sella") che identifica il Mejlogu, un territorio di pregio ambientale e con un ricco patrimonio naturale e archeologico" e ancora "forte impatto dovuto alla visibilità dal Monte Santo, su cui si trova la chiesetta di Sant'Elia".*

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

L'istanza non è stata accompagnata da una vera e propria relazione paesaggistica ma da un'"Analisi di inserimento paesaggistico" che la società proponente dichiara conforme al DPCM 12/12/2005, ma che in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

realità presenta le seguenti criticità: - assenza della verifica di tutti gli elementi indicati nel DPCM; - assenza di una ricognizione dei beni paesaggistici presenti nel territorio in esame; - scarsissimi contenuti inerenti la tutela del paesaggio; - assenza di una disanima dei vincoli paesaggistici gravanti sulle aree direttamente interessate dagli interventi o sulle aree prossime o nell'area di impatto potenziale; - assenza di puntuale descrizione delle opere interferenti con i beni paesaggistici, da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica; - carenza di un'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori dell'area vasta, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; - inadeguate e insufficienti misure di compensazione e mitigazione previste, non proporzionali alla pesante trasformazione che verrebbe apportata al territorio in esame dal punto di vista ambientale e paesaggistico; - Assenza di simulazioni dai numerosi punti panoramici e da e verso i numerosi beni culturali e paesaggistici presenti nell'area di intervento, riferite a tutte le opere in progetto.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione prodotta non consentirebbe, a chi non abbia una conoscenza diretta dei luoghi e dei beni culturali in essi presenti, una valutazione completa e approfondita dell'impatto che le opere in progetto determinerebbero sul contesto paesaggistico e sul patrimonio culturale, soprattutto in considerazione della particolare complessità e sensibilità paesaggistica dei luoghi interessati, non esaminata e considerata in modo esaustivo e completo.

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Insufficiente descrizione e rappresentazione grafica di tutte le opere in progetto;
- Insufficiente analisi e documentazione delle caratteristiche del territorio interessato dalle opere in progetto;
- Assenza di elaborati grafici in scala adeguata con esatta e completa individuazione di tutti i beni paesaggistici interessati dalle opere o prossimi alle aree di intervento, con puntuale individuazione dei limiti delle aree tutelate, e in particolare per i beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale di matrice archeologica, delimitazione del perimetro dei beni e delle relative aree di salvaguardia di 100 metri dal perimetro più esterno dei beni stessi (art. 49 delle N.T.A. del P.P.R.);
- Assenza di una rilevazione dei beni paesaggistici e dei beni architettonici presenti nelle aree prossime alle opere e nell'area vasta, in particolare nell'area di impatto potenziale ai sensi del D.lgs 199/2021;
- Mancanza di uno studio dell'effetto cumulativo degli impianti da realizzare nel paesaggio circostante, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista, soprattutto elevati dai quali sia possibile valutare l'impatto cumulativo;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio debitamente quotati (sezioni e documentazione fotografica), relativi alle opere per la risoluzione delle interferenze di cavidotti di connessione e viabilità con i corsi d'acqua e le relative fasce di tutela del Riu Bidighinzu, del Riu Matte de Sa Ua e del Lago Bidighinzu e con l'area di salvaguardia di 100 metri dai beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del PPR, soprattutto in relazione alle opere di scavo e alle eventuali opere di sfalcio o eliminazione della vegetazione fluviale, che potrebbero necessitare di autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi sulla vegetazione siano tali da modificare lo stato dei luoghi;
- Insufficienti valutazioni e fotosimulazioni relative all'impatto visivo degli aerogeneratori rispetto alla densità di beni paesaggistici e di beni culturali architettonici situati in corrispondenza, in prossimità delle stesse o nell'area di impatto potenziale (almeno di 3 Km), con particolare riferimento ai punti di ripresa da e verso i beni stessi, e dai numerosi punti panoramici e punti di osservazione accessibili al pubblico (ad es. Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio – Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu" - Zona a valle della strada comunale San Cosimo nel Comune di Giave – Monte Santo di Siligo);
- Assenza di un adeguato studio delle opere di compensazione e mitigazione necessarie, in conformità ai criteri dell'Allegato 2 delle Linee Guida per impianti FER di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.09.2010, le quali dovranno essere proporzionate alla pesante trasformazione del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico;



- Assenza di una descrizione esatta e puntuale, con relativi elaborati grafici di dettaglio in scala adeguata su base ortofoto e simulazioni *post operam* con raffronto a documentazione fotografica dello stato dei luoghi, di tutti gli interventi di posizionamento di aree di cantiere e piazzole degli aerogeneratori, plinti di fondazione, nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente, in particolare in riferimento a rimozione o copertura di pavimentazioni lapidee e strati di roccia, rimozione di muri a secco ed eliminazione di vegetazione e alberature. Peraltro probabilmente, per quanto concerne le opere di nuova viabilità insistenti su aree tutelate (una porzione in prossimità dell'aerogeneratore T8 ricade sul confine dell'area tutelata), è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 42/2004, e sottostare alla disciplina delle componenti di paesaggio ambientali (Aree ad utilizzazione agroforestale di cui agli artt. 28,29 e 30 delle NTA del PPR).

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR

ES-DS-LS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico

Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico

e paesaggistico

Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8692] COMUNI DI BESSUDE, BORUTTA, ITTIRI E THIESI (SS).

Progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico "ENERGIA MONTE PIZZINNU" con potenza installata pari a 54,4 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

Richiesta: prot. SSPNRR n. 15166 del 19.07.2023.

Parere endoprocedimentale: prot. SABAP SS n. 16267 del 7.11.2023 (ns. prot. n. 26124/2023).

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), si propone di inserire nel parere predisposto da codesta Unità Operativa, i seguenti capoversi secondo le specifiche indicate:

a. nella premessa

Rilevato che il DVPIA non risulta conforme alle Linee Guida, di cui all'allegato 1 del DPCM 14.02.2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione dei procedimenti semplificati", emanate ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e tutt'ora vigenti ai sensi dell'art. 41, comma 4, e del correlato allegato I.8, punto 11, del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato, inoltre, che il DVPIA presenta una valutazione sottostimata del rischio archeologico, il quale, almeno in coincidenza degli ampi tratti caratterizzati da bassa visibilità ai fini delle ricognizioni di superficie avrebbe dovuto essere indicato come "medio";

Rilevato, infine, che il progetto non rispetta la buffer zone di 3 km prevista all'articolo 20, comma 8, lettera c-quarter) del D.Lgs. n. 199/2021 come rimodulata dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazione dalla L. n. 41/2023, nella quale ricadono alcuni beni dichiarati di particolare interesse archeologico con provvedimento espresso e pertanto sottoposti alla normativa di tutela;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti richiesti per l'attivazione delle successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologiche, di cui all'All. I.8, art. 1, c. 7 del d. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza;

b. nel dispositivo

In ordine alla tutela archeologica si precisa che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le



stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuate le indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 4, tra cui un adeguato piano di sondaggi, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10) e secondo le indicazioni della competente Soprintendenza.

In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis (*federica.pitzalis@cultura.gov.it*)

Federica Pitzalis 2023.11.13 15:27:01
+01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
14.11.2023 16:34:01
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria UO Servizio V – SS PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 8692] PROVINCIA SASSARI (Comuni di BESSUDE, BORUTTA, ITTIRI E THIESI) –
Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "ENERGIA MONTE PIZZINNU" con potenza installata pari a 54,4 MW, costituito da 8 aerogeneratori – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al decreto legislativo n.152 del 2006 – VIA (art.23 – PNIEC).
Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

In riscontro alla nota prot. n. 7166 del 20.12.2022 di codesta SS PNRR relativa all'oggetto,

- visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, nella nota prot. n. 16267 del 07.11.2023,
- considerato che nell'area in esame e nelle sue immediate vicinanze, non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale e che, ricompresi nell'area di impatto potenziale di 3 km, sono comunque presenti molti edifici dedicati al culto religioso e altri monumenti tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004;

questo Servizio III condivide per quanto di competenza, relativamente alla tutela monumentale, il parere contrario della Soprintendenza ABAP, in quanto gli impianti tecnologici proposti non sono compatibili con i caratteri storico-architettonici del contesto culturale suddetto e le interferenze visive ne compromettono inoltre la godibilità.

Il Funzionario
Arch. Debora Bravi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

